

DIOCESI DI SAN SEVERO

Statuti Diocesani

PRESENTAZIONE

Presento volentieri questa raccolta di Statuti diocesani che vanno intesi come aiuto e strumento perché i vari Organismi e le diverse realtà ecclesiali possano esprimere la specifica identità in una visione ecclesiale d'insieme. E' ovvio che essi non sono esaustivi, nel senso che, ove opportunità e/o necessità lo richiedesse, possono essere integrati da regolamenti. I regolamenti, però, non possono essere formulati senza tener conto del Codice di Diritto Canonico e degli Statuti diocesani. Possono essere un'applicazione più dettagliata degli Statuti, alla luce di particolari esigenze, situazioni o tradizioni.

Il principio da conservare: come gli Statuti diocesani non possono essere in contrasto con il Codice di Diritto Canonico, così i regolamenti particolari non possono contenere direttive o norme che siano contrari agli Statuti stessi. Ho parlato di aiuto e strumento nel presentare la presente raccolta, perché, al di sopra di tutto, si presuppone la carità pastorale, il sentirsi ed essere comunità in comunione e disponibile al servizio verso il popolo di Dio.

La Chiesa, in tutte le sue componenti, non è una realtà che trova in se stessa, nella sua conservazione, nella sua vita comunitaria, il fine del suo esistere. Essa è voluta da Dio come "carne storica di Cristo", prolungamento nel tempo e nello spazio di Cristo, l'Inviato del Padre per la salvezza dell'umanità. La Chiesa è corpo

mistico di Cristo al servizio delle creature, uomini e donne, per aiutarle ad incontrarsi con Gesù, unica speranza e salvezza del mondo.

Essendo, tale corpo, composto da diverse membra e presenze associative (non chiuse nell'egoismo di gruppo, ma aperte, disponibili e impegnate nella Chiesa e, con essa, nel mondo), tale corpo richiede delle direttive generali che ciascuno deve fare proprie per ritmare il cammino della propria vita e del proprio servizio ecclesiale con gli altri. Gli Organismi diocesani, le realtà associative e i movimenti rendono più ricca la Chiesa quando lavorano in sintonia tra di loro, in comunione col Vescovo e col Papa.

Ma, qualora- Dio non voglia – si ritengono liberi, indipendenti e, perciò, esposti alla tentazione del fare sempre e tutto da sé, si trasformano in realtà negative, lesive della comunione ecclesiale.

Affido questa raccolta alla sensibilità di tutti: sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e fedeli-laici. Ai parroci raccomando vivamente di farla conoscere ai propri fedeli e, specialmente, ai più stretti collaboratori nell'animazione pastorale. Maria SS.ma, da noi invocata come Madonna del Soccorso, ci accompagni sempre per essere ed agire in sintonia con la divina volontà a favore del nostro popolo

✠ Angelo Lucio Maria Renna

CURIA DIOCESANA

“La Diocesi è una porzione del Popolo di Dio, che è affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal presbiterio, in modo che, aderendo al suo Pastore e a lui unita per mezzo del Vangelo e dell’Eucaristia nello Spirito Santo, costituisca una Chiesa particolare, nella quale è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica”(can. 369). Nell’esercizio del suo ufficio pastorale il Vescovo chiama alcuni fedeli che, mentre lo aiutano, a diverso titolo e con diversa responsabilità, nel governo di tutta la Diocesi (can. 469), devono essere espressione della sollecitudine del Pastore per tutte le persone e le situazioni della Chiesa particolare. Pertanto, ogni collaboratore, ciascuno per la parte e per il compito che gli compete, si deve fare carico di questa responsabilità e deve diventare agente di comunione.

Art. 1 – Il Vicario Generale e Moderatore della Curia (can. 27) ha potestà ordinaria vicaria (è Ordinario del luogo: can. 134), che si estende a tutti gli affari, le persone e il territorio della Diocesi. E’, perciò, il primo collaboratore del Vescovo nella funzione di governo. La potestà, i compiti, la nomina e tutte le norme al riguardo sono disciplinate dal Codice di Diritto Canonico (cc. 473-481). Egli ha diritto di precedenza su tutti i chierici della Diocesi. A lui compete il primo posto in coro dopo il Vescovo nelle funzioni. La sua nomina è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Nella nostra Diocesi il Vicario generale è nominato dal Vescovo Moderatore di Curia, con il compito di coordinare le attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi e di curare che gli addetti alla Curia svolgano fedelmente l'ufficio loro affidato (can. 473). A Lui devono fare riferimento i direttori e i responsabili degli uffici curiali, tutti gli altri addetti e il personale dipendente avendo egli la funzione di supervisore in tutto quello che è disbrigo degli affari correnti.

Art. 3 – E' informato dal Cancelliere di tutti gli atti amministrativi veri e propri, cioè aventi efficacia esecutiva a norma dei cc. 35 ss. Con il Cancelliere ha specifiche responsabilità sull'archivio diocesano (can. 487 s).

Art. 4 – I Vicari episcopali. “Affinché il Vescovo possa esercitare il governo pastorale della Diocesi nel migliore dei modi (can. 27) è assistito, oltre che dal Vicario Generale, anche dai Vicari episcopali nominati per un settore particolare dell'animazione pastorale (beni culturali ed amministrativi, pastorale, laicato, vita consacrata, formazione permanente).

Art. 5 – Il loro ufficio viene precisato dal Codice di Diritto Canonico e dalle indicazioni eventuali inserite dal Vescovo nel decreto di nomina. I Vicari episcopali, che sono Ordinari nel settore di competenza, hanno la stessa potestà del Vicario Generale, cioè ordinaria vicaria (can. 131§2) ma limitata unicamente al loro settore. Essi sono nominati liberamente dal Vescovo per un periodo

determinato specificato nell'atto di nomina. La loro potestà è legata alla persona del Vescovo e, perciò, cessa con la vacanza della sede (can. 481).

Art. 6 – Il Vicario giudiziale: il Vescovo, nell'esercizio del governo pastorale della Chiesa particolare affidatagli, esercita una potestà ordinaria, propria ed immediata (can. 381 § 1) che è comprensiva della triplice funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria (can. 391 § 1). Egli esercita il potere giudiziario a norma del diritto sia personalmente che per mezzo di altri, in particolare del Vicario Giudiziale, il quale costituisce col Vescovo un unico tribunale (can. 1420 § 2). Nella scelta del Vicario giudiziale, il Vescovo segue le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico (can. 1420 § 4).

Art. 7 – Il Vicario giudiziale ha la responsabilità e la direzione del Tribunale diocesano; egli adempie il suo ufficio sotto l'autorità del Vescovo e, proprio a ragione del suo compito, gode di un'adeguata stabilità (can. 1420 § 5). I suoi compiti in Diocesi sono: 1) ricevere dal Vescovo il mandato di esaminare eventuali contenziosi tra i chierici; 2) esaminare i ricorsi giudiziari presentati al Vescovo dai fedeli; 3) partecipare di diritto al Sinodo diocesano, 4) svolgere attività di consulenza: studio e soluzione dei problemi giuridici o di quesiti canonici, concordatari o comunque complessi, sottoposti al Vescovo dai vari uffici o da altri enti o persone.

Art. 8 – Il Cancelliere, il cui incarico “consiste

nel provvedere che gli atti della Curia siano redatti compiutamente” (can. 482 § 1), ha l’importante ruolo di mediare l’attività più tipicamente istituzionale della Curia nei confronti di tanti fedeli-laici che incontra quotidianamente. La nomina e i requisiti del Cancelliere (se necessario anche del vice- cancelliere) che è anche notaio e segretario di Curia (can. 482 § 3) sono regolati dal Codice di Diritto Canonico.

Art. 9 – Sono di sua pertinenza le attività notarili:

a) compilazione con protocollo e controfirma di tutti gli atti giuridici promanati dal Vescovo e dagli altri Ordinari (in particolare modo di tutte le nomine a incarichi o uffici di Curia), dandone comunicazione al Moderatore di Curia (cc. 474 e 484 § 1) e al tribunale per le relative iscrizioni.

b) sottoscrivere atti aventi pubblica fede (can 483 § 1).

c) redigere le pratiche in corso e apporvi la firma con l’indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell’anno (can. 484 § 2);

d) esibire dalla registrazione con le dovute cautele, a chi ne faccia richiesta, gli atti e gli strumenti e dichiarare le copie conformi all’originale (can. 484 § 3);

e) presenziare e verbalizzare i possessi canonici (cc. 382 § 2, 404,527).

Art. 10 – A lui spettano anche le attività archivistiche: custodire in archivio di Curia tutti i documenti che riguardano la Diocesi e le parrocchie (cc. 482 § 1; 486 § 1; 413 § 1).

Art. 11 – Egli svolge anche le attività di segreteria (can. 482 § 2), cioè: raccolta di atti ufficiali per la pubblicazione del bollettino diocesano; servizio di raccolta di dati, registrazione e statistica; ricezione, smistamento e riscontro della corrispondenza; aggiornamento dell’annuario diocesano; comunicazione ordinaria della Curia con altri enti ecclesiastici e civili; preparazione di richieste o risposte, a nome del Vescovo o di altri Uffici, alla Santa sede, alla CEI o alle altre Diocesi; verbalizzazione delle riunioni di Curia; comunicazioni e informazioni tra gli Uffici, e tra questi e il Moderatore; gestione del rapporto ordinario, come delegato del Moderatore, con il personale dipendente della Curia per quanto attiene alle funzioni di capo-ufficio; gestione della cassa per i fabbisogni ordinari della Curia; manutenzione della suppellettile e dei locali; esecuzione di incarichi temporanei o permanenti, affidati dal Vescovo o dal Vicario Generale.

Art. 12 – Sono di sua competenza anche le attività di controllo di legittimità delle pratiche matrimoniali, secondo la normativa della CEI (can 1067). E’ suo compito concedere il “nulla osta” per la celebrazione del sacramento o i permessi e le licenze per matrimoni fuori parrocchia, secondo le disposizioni del Vescovo; preparare le pratiche da presentare all’Ordinario per la concessione delle dispense; provvedere alla gestione della “Cassa Diocesana Legati”, investendo i depositi e distribuendo annualmente le intenzioni secondo disposizione del Vescovo o secondo la finalità prevista dai legati stessi.

Art. 13 – L’Economo Diocesano viene nominato dal Vescovo, sentito il Consiglio per gli affari economici e il Collegio dei Consultori. Egli è una persona esperta in economia e distinta per onestà (can 494 § 1); viene nominato per un quinquennio, rinnovabile e, mentre è in carica, il Vescovo non può rimuoverlo se non per grave causa (can. 494 § 2). In caso di necessità, può essere affiancato da un Vice-Economo. E’ il responsabile della gestione diretta dei beni diocesani in senso proprio, non di tutti i beni ecclesiastici che sono di proprietà dei singoli enti ed hanno propri amministratori, sia pure sotto la legittima vigilanza dell’ autorità diocesana. Le sue funzioni sono essenzialmente di carattere esecutivo. Egli funge da segretario e relatore del Consiglio diocesano per gli affari economici.

Art. 14 – Spetta all’Economo Diocesano amministrare, sotto l’ autorità del Vescovo e secondo le direttive del Consiglio diocesano per gli affari economici, i beni mobili e immobili della Diocesi; le offerte dei fedeli (can. 1260 § 1); i contributi diocesani e di solidarietà da parte delle parrocchie, associazioni, Istituti di vita consacrata ed altri enti (can. 1266); le assegnazioni della CEI per esigenze di culto e per iniziative caritative (cfr. articoli 41,42 e 48 della legge 222/1985); i tributi ordinari e straordinari (can. 1263); le tasse di Curia su atti amministrativi e di Cancelleria (can 1264) e su autorizzazioni per compimento di atti di straordinaria amministrazione (can.1281); i redditi fondiari, da capitale e diversi.

Art. 15 – E' suo compito redigere i bilanci, preventivo e consuntivo delle spese correnti per la Diocesi e per le attività che ad essa fanno capo e sottoporli al Consiglio diocesano per gli affari economici (can. 494 § 4), provvedendo anche ad un parziale rendiconto nel corso dell'anno, se appositamente richiesto in presenza di atti di straordinaria amministrazione. Egli gestisce, in un'unica cassa, il bilancio di tutti gli Uffici di Curia, secondo le necessità specificate dai responsabili, in base alla programmazione annuale ordinaria e straordinaria degli stessi; eseguire tutte le spese necessarie, secondo le disposizioni del Vescovo (can. 494 § 3).

Art. 16 – Secondo il can 1278 per garantire alla Diocesi un'amministrazione ordinata e unitaria, possono essere affidati all'Economo Diocesano dall'Ordinario i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche soggette all'Ordinario del luogo (can. 1276 § 1);
- b) amministrare i beni di una persona giuridica pubblica che non abbia amministratori propri, per un triennio riconfermabile (can 1279 § 2);
- c) esaminare i bilanci dei singoli enti per sottoporli alla verifica del Consiglio diocesano per gli affari economici (can 1287);
- d) catalogare tutti gli enti giuridici pubblici della Diocesi;
- e) consegnare i beni mobili e immobili ai nuovi amministratori dei vari enti, curando l'inventario e quanto altro previsto dal Codice di Diritto Canonico con il Vicario generale;

- f) predisporre i decreti riguardanti i patrimoni stabili dei singoli enti soggetti all'autorità del Vescovo;
- g) istruire le pratiche per il rilascio di autorizzazioni ad atti di straordinaria amministrazione di tutti gli enti ecclesiastici diocesani (can. 1281);
- h) fornire consulenza tecnica giuridico-amministrativa per il funzionamento dei Consigli per gli affari economici e per l'amministrazione contabile degli stessi.



Giovanni Maria Mollo, Temperanza, olio su tela, 1748, San Severo, Cattedrale

CAPITOLO CATTEDRALE

Art. 1 – Il Capitolo Cattedrale è, nella Diocesi, una forma concreta di comunione presbiterale, di antichissima origine, animata da una profonda coscienza ecclesiale. Ha sede nella Chiesa Cattedrale, che è anche chiesa parrocchiale, dedicata all'Assunzione di Maria al cielo.

Art. 2 – Fonte e culmine della vita capitolare è la Sacra Liturgia. I Capitolari sanno che nella liturgia manifestano il carattere ecclesiale della preghiera, cui intendono prestare una particolare attenzione, attraverso la partecipazione corale ai divini misteri celebrati nell'Eucaristia e nella Liturgia delle Ore.

Art. 3 – Il Capitolo Cattedrale è costituito da 13 Canonici, tra i quali si distinguono il Presidente e colui che a norma del can. 508 ha l'ufficio di Penitenziere.

Art. 4 - La nomina dei Canonici e del Penitenziere è fatta dal Vescovo, udito il Capitolo.

Art. 5 - Il conferimento del canonicato avviene in Cattedrale nel corso di una concelebrazione presieduta dal Vescovo o da un suo delegato.

Art. 6 – L'ufficio capitolare è a tempo indeterminato e si perde per rinuncia, per impossibilità nell'assolvere gli impegni capitolari e per l'ingiustificata assenza protrattasi per un anno.

Art. 7 - Il Capitolo è presieduto dal Presidente (can. 507 § 1) scelto dal Vescovo tra una terna di canonici eletti con voto segreto dal Capitolo. Suo compito è indire le riunioni, dopo aver formulato l'ordine del giorno anche su indicazione del Vescovo e dei Capitolari, presiederle, coordinare le attività dei vari uffici ed animare con spirito di servizio il lavoro programmato. Assente o impedito il Presidente, gli subentra nell'ordine il Canonico più anziano di nomina capitolare.

Art. 8 – **Gli Ufficiali Capitolari** sono: Il Presidente, l'Amministratore, il Segretario-archivista e il Sacrista.

Art. 9 – **Il Presidente**, dopo la nomina da parte del Vescovo e la notifica alla Prefettura (registro persone giuridiche) è il solo abilitato ad intervenire e operare nell'ambito giuridico-amministrativo che interessa il Capitolo, in seguito a delibera capitolare.

Art. 10 – **L'Amministratore** cura la manutenzione degli immobili di proprietà del Capitolo, esegue i vari pagamenti su fatture e note debitamente quietanzate dai singoli creditori e tiene aggiornato il Registro degli incassi e dei pagamenti, conservandone le singole testimoniali.

Art. 11 – **Il Segretario-archivista** redige il verbale di ogni riunione ordinaria e straordinaria del Capitolo, l'ordine del giorno delle riunioni, dirama gli inviti possibilmente sette giorni prima di ogni adunanza ed ha diligente cura di conservare le pratiche complete, la corrispondenza e il registro del protocollo. Unendo nella stessa persona l'ufficio di archivista, egli ha cura

di conservare tutte le pratiche capitolari già espletate, ordinandole per materia, e i documenti antichi e moderni di proprietà del Capitolo, non permettendo mai a chiunque di portarli fuori dell'Archivio.

Art. 12 - Il Sacrista provvede a tutto ciò che è necessario al culto e al decoro delle sacre celebrazioni della Chiesa Cattedrale, custodisce gli arredi e vasi sacri, provvedendo alla manutenzione degli stessi, tiene aggiornato l'inventario di arredi sacri e oggetti appartenenti al capitolo e tiene in ordine il registro dei legati delle Messe.

Art. 13 – Gli uffici capitolari di amministratore, segretario-archivista e sacrista vengono assegnati ogni cinque anni nell'assemblea generale presieduta dal Vescovo o da un suo delegato, con votazione segreta.

Art. 14 – I Canonici eletti, incluso il Presidente, nei singoli uffici, possono essere rieletti solo per un altro quinquennio.

Art. 15 – **Le adunanze capitolari** sono: a) ordinarie: due volte l'anno per informare e disciplinare la funzionalità del capitolo; b) straordinarie, se indette in casi di urgenza dal Vescovo, dal Presidente o da almeno un terzo dei Canonici.

Art. 16 – **L'Assemblea Generale**, che ha luogo ogni 5 anni ed è presieduta dal Vescovo in data da stabilirsi all'inizio dell'anno sociale, provvede alla elezione di tutti gli uffici con procedura canonica. Saranno ritenuti eletti coloro che avranno riportato la maggioranza assoluta dei voti, cioè la metà più uno dei voti dei

presenti. Non raggiunta tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, dopo la quale si riterrà eletto il maggior suffragato e, in caso di parità, il più anziano di possesso canonico.

Art. 17 – All’inizio di ogni anno pastorale nella riunione capitolare si programmano gli impegni ai quali sono tenuti i Canonici.

Art. 18 – Sono scusati dagli obblighi corali e ministeriali coloro che, per infermità o grave motivo, sono impossibilitati a parteciparvi, conformemente all’ art. 6.

Art. 19 – Fatto salvo quanto previsto dal decreto di San Pio X sui privilegi e le insegne del Capitolo, le insegne sono costituite dalla mozzetta paonazza sulla cotta.

Art. 20 – Il Presidente è tenuto ad informare il Vescovo delle assenze lunghe ingiustificate dei Canonici. Se tali assenze dovessero continuare anche dopo il richiamo scritto del Presidente o del Vescovo, il Canonico sarà esonerato dal suo ufficio a norma del Diritto. Le presenze al servizio corale vanno annotate personalmente su un registro tenuto dal segretario e compensate da un simbolico incentivo dalla cassa comune, stabilito dall’Assemblea Generale.

Art. 21 – In morte di un membro del Capitolo, ciascun Canonico applicherà una santa Messa di suffragio entro dieci giorni. Ogni anno i Canonici parteciperanno alla Santa Messa per Vescovi diocesani, Canonici e Mansionari defunti. La data concordata dal Presidente

col Vescovo e col Parroco della Cattedrale, per la celebrazione sarà in tempo utile comunicata dal Presidente ai Capitolari. La celebrazione sarà applicata a cura del Capitolo.

Art. 22 – Nella Chiesa Cattedrale, che è insieme chiesa parrocchiale e capitolare, i rapporti sono armonizzati dal rispetto reciproco dei doveri pastorali del Parroco e delle funzioni specifiche dei Capitolari. Le attività del Capitolo saranno concordate d'accordo col Parroco della Cattedrale all'inizio di ogni anno pastorale. Per eventuali conflitti, ci si rivolgerà al Vescovo.



Giovanni Maria Mollo, Fortezza, olio su tela, 1748, San Severo, Cattedrale

COLLEGIO DEI CONSULTORI

Art. 1 - Il Collegio dei Consultori (can. 502 § 1), procede dal Consiglio Presbiterale è, anzi, un “organo ristretto” dello stesso (can. 422) e possiede, pertanto, sostanzialmente, le medesime caratteristiche, anche se non sono tutte espresse in modo formale.

Art. 2 - È un organo obbligatorio, poiché svolge nella Chiesa locale numerose funzioni di natura giuridica che nessun altro organismo può adempiere. Esso è inoltre una necessità di fatto: non sempre il Consiglio Presbiterale, che ha un numero maggiore di membri, può essere convocato e, d'altra parte, motivi di urgenza o di riservatezza possono esigere la convocazione di un organo più limitato.

Art. 3 - È costituito da Sacerdoti scelti liberamente dal Vescovo tra i membri del Consiglio Presbiterale. Il loro numero non deve essere minore di sei e non maggiore di dodici.

Art. 4 - La sua durata, è di un quinquennio (can. 502 § 1). Alla scadenza di tale termine, il Collegio dei Consultori non cessa automaticamente dal suo incarico, ma continua ad esercitare le sue funzioni, finché non si sia proceduto alla costituzione del nuovo Collegio. Non è previsto lo scioglimento da parte del Vescovo, “durante munere”; ma non c'è dubbio che egli possa farlo in casi particolarmente gravi.

Art. 5 - Un Consultore che cessi di far parte del Consiglio presbiterale non decade dal suo ufficio di Consultore. Qualora, per rinuncia, privazione o decesso, viene a mancare un Consultore, il Vescovo è tenuto a sostituirlo solo se il numero dei Consultori rimasti sia inferiore al minimo di sei (cfr. Pontificia Commissione per l'interpretazione del CJC, 26.6.1984).

Art. 6 - La vacanza della Sede comporta automaticamente la decadenza del Consiglio Presbiterale ma non quella del Collegio dei Consultori che, anzi, proprio in quella circostanza è chiamato ad assolvere i compiti più importanti e sostituisce a tutti gli effetti il Consiglio Presbiterale (can. 501 § 2). Il Collegio dei consultori continua a svolgere le sue funzioni durante la reggenza dell'Amministrazione Diocesana.

Art. 7 - I compiti sono definiti dal diritto. Sostanzialmente coincidono con quelli del Consiglio Presbiterale: prestare aiuto e collaborazione nel governo pastorale della Diocesi. La funzione del Collegio dei Consultori è essenzialmente consultiva; ma in alcuni casi è anche deliberativa e, durante la vacanza della Sede, i compiti possono essere giurisdizionali.

Art. 8 - Il Collegio dei consultori, pur composto da alcuni membri del Consiglio presbiterale, è un organo distinto e autonomo.

Art. 9 - Sede plena il Collegio dei Consultori è presieduto, per diritto proprio, dal Vescovo

Diocesano (Can. 502 § 2); sede impedita o vacante, da colui che regge interinalmente la Diocesi. Nel caso che nessuno sia designato a tale ufficio, il Collegio dei Consultori è presieduto dal più anziano di ordinazione; in caso di parità prevale l'età.

Art. 10 - Sede piena, è prescritto il “consenso” del Collegio dei Consultori e anche del Consiglio per gli Affari Economici perché il Vescovo diocesano possa compiere atti di amministrazione e di alienazione indicati nei canoni. (cc. 1277 e 1292 § 1).

Art. 11 - Il Collegio dei consultori deve essere ascoltato dal Vescovo:

- per tutti gli atti di amministrazione di maggior rilievo (can. 1277)
- per la nomina e la rimozione “durante munere” dell'Economo Diocesano (can. 494).

Art. 12 - Sede impedita, il Collegio dei Consultori provvede alla elezione del Sacerdote che assuma il governo della Diocesi (can. 413 § 2) .

Art. 13 - Sede Vacante, compete ad esso:

- a) l'obbligo di informare la Santa Sede della morte del Vescovo (can. 422);
- b) l'eventuale governo della Diocesi fino alla nomina dell'Amministratore Diocesano, con potestà ordinaria di Vicario Generale, da esercitarsi collegialmente (can. 419 e 426);

c) l'elezione dell'Amministratore Diocesano (can. 421 § 1).

d) accogliere la professione di fede dell'Amministratore Diocesano (can. 833 § 4).

e) accogliere l'eventuale rinuncia dell'Amministratore Diocesano (can. 430 § 2).



Giovanni Maria Mollo, Prudenza, olio su tela, 1748, San Severo, Cattedrale

CONSIGLIO PRESBITERALE

Art. 1 - Il Consiglio Presbiterale, organo collegiale consultivo, rappresenta l'intero clero della Diocesi ed è segno e strumento della comunione del Presbiterio con il Vescovo.

Art. 2 - Il Consiglio Presbiterale è composto di Sacerdoti del clero diocesano e regolare, dimoranti o operanti in Diocesi, eletti dal Presbiterio, designati dal Vescovo o di diritto a motivo dell'ufficio.

Art. 3 - Il Consiglio Presbiterale ha il compito di coadiuvare il Vescovo nel governo pastorale dell'intero territorio della Diocesi. In esso il Vescovo ascolta i suoi sacerdoti, li consulta e con loro esamina i problemi riguardanti il bene della Diocesi e le necessità del lavoro pastorale (cc. 495-500).

Art. 4 - Fanno parte del Consiglio Presbiterale 19 sacerdoti: sei di diritto e cioè: il Vicario Generale, il Cancelliere, il Rettore del Seminario e i tre Vicari Foranei; cinque nominati dal Vescovo; otto eletti dal Presbiterio.

Art. 5 - Le Foranie, in numero tre, sono le seguenti: San Severo, Zona Nord-Est (Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, Rignano, Sannicandro) e Zona Nord-Ovest (Chieuti, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore).

Art. 6 - Ogni sacerdote (parroco, non parroco, religioso) alle dipendenze della Diocesi, fa parte della Forania nella quale presta o svolge il ministero sacerdotale.

Art. 7 - Presidente del Consiglio Presbiterale è il Vescovo (can. 500) cui compete per diritto:

1) ratificare l'elezione dei membri del Consiglio Presbiterale;

2) convocare il Consiglio Presbiterale ogni volta che lo ritiene necessario o opportuno per il bene della Diocesi, stabilendo il luogo, la data e l'ora della riunione;

3) proporre gli argomenti da trattare e determinarne l'ordine;

4) recepire o meno proposte, suggerimenti presentati dai membri;

5) delegare la presidenza dei lavori in sua assenza;

6) deliberare le decisioni definitive in merito agli argomenti trattati (can. 500).

Art. 8 - Il Vescovo, con suo decreto, può delegare un membro del Consiglio Presbiterale a presiedere i lavori, giusta il mandato ricevuto, esclusivamente per la seduta indicata, rispettando fedelmente l'ordine del giorno e sottoscrivendo, a conclusione, il verbale.

Art. 9 - Il Consiglio Presbiterale ha un Segretario, eletto dallo stesso Consiglio Presbiterale.

Art. 10 - A giudizio del Vescovo possono partecipare alle sedute del Consiglio Presbiterale sacerdoti, religiosi e laici in qualità di esperti, per casi particolari, ma senza diritto di voto.

Art. 11 - Se gli argomenti proposti richiedono particolari studi, il Consiglio Presbiterale propone una Commissione di esperti che riferisca per iscritto le sue conclusioni in merito.

Art. 12 - a) Il Consiglio Presbiterale dura in carica cinque anni. Alla scadenza, i suoi membri possono di nuovo essere eletti o nominati (can. 501).

I consiglieri decadono:

- 1) per rinuncia, accettata dal Vescovo;
- 2) per trasferimento definitivo dalla Diocesi o dalla propria forania;
- 3) per una delle ragioni previste dal diritto comune;

b) La sostituzione dei Consiglieri decaduti avviene:

1) per nomina vescovile se il Consigliere decaduto era stato nominato dal Vescovo;

2) per sostituzione con il primo non eletto se l'eletto rinuncia;

3) per nuova elezione, indetta dal Vescovo.

c) Il Consiglio Presbiterale uscente resta nella pienezza delle sue attribuzioni fino al giorno della convocazione in prima seduta del Consiglio Presbiterale entrante.

Art. 13 - Vacante la sede diocesana, il Consiglio Presbiterale decade e i poteri, a norma del can. 501 § 2, passano al Collegio dei Consultori.

Art. 14 - A norma del can. 498 hanno diritto attivo e passivo alle elezioni: tutti i sacerdoti secolari incardinati nella Diocesi; i sacerdoti secolari non incardinati nella Diocesi e i sacerdoti membri di un

istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali dimorano ed esercitano qualche ministero pastorale nella Diocesi.

Art. 15 - Il Vescovo convoca gli elettori e determina la data, il luogo e l'orario delle elezioni.

Art. 16 - Avvenuta legittimamente la convocazione, il diritto di eleggere spetta solo a coloro che nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito, sono presenti. In casi gravi accertati dal Vescovo si può votare per lettera ma non per Procura. Gli assenti però possono essere eletti.

Art. 17 - Il seggio elettorale sarà presieduto dal Vescovo o da un suo delegato. Il Presidente del seggio designerà due sacerdoti con la funzione di scrutatori-segretari del seggio.

Art. 18 - Il Presidente e gli Scrutatori curino che sia salvaguardata la segretezza del voto.

Art. 19 - Ciascun elettore può indicare otto nomi, tra cui un religioso.

Art. 20 - La scheda chiusa sarà consegnata al seggio personalmente da ciascun elettore; contemporaneamente all'atto della consegna della scheda votata, si provvederà, da parte dei responsabili del seggio, a depennare dall'elenco degli elettori il nominativo di chi ha votato.

Art. 21 - Lo scrutinio delle schede, fatto dagli scrutatori-segretari in modo pubblico, segue immediatamente la votazione.

Art. 22 - L'elezione è nulla se il numero delle

schede votate risulterà superiore al numero dei votanti.

Art. 23 – Risultano eletti i più suffragati. In caso di parità di voti, sarà dichiarato eletto il più anziano di ordinazione; se ordinati lo stesso giorno, il più anziano d'età.

Art. 24 - I componenti del seggio redigono il verbale delle operazioni di voto e lo sottoscrivono. Se un membro del seggio ritiene di aver motivi per non firmare, specifichi per iscritto - in allegato al verbale - le ragioni del rifiuto. Il verbale sia tempestivamente recapitato dal Presidente alla Cancelleria Vescovile.

Art. 25 - L'esito delle votazioni deve essere ratificato dal Vescovo, comunicato ai singoli eletti e proclamato ufficialmente dal Vescovo.

Art. 26 - Se qualcuno degli eletti rifiuta l'incarico, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 27 - Il Consiglio Presbiterale è convocato:

- a) a norma del Diritto;
- b) per disposizione del Vescovo, ogni volta che lo ritiene opportuno per il bene della Diocesi;
- c) per richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, approvata dal Vescovo;
- d) su richiesta del Consiglio Pastorale Diocesano, approvata dal Vescovo;
- e) per statuto ogni 4 mesi.

Art. 28 - I compiti del Segretario del Consiglio

Presbiterale sono:

- a) inviare la lettera di convocazione con annesso ordine del giorno;
- b) trasmettere ai singoli consiglieri i fogli di lavoro;
- c) annotare le presenze all'inizio di ogni seduta;
- d) redigere i verbali delle sedute;
- e) comunicare alla Curia le conclusioni del Consiglio perché le trasmetta a chi di dovere;
- f) curare l'ordinata conservazione degli atti del Consiglio Presbiterale.

Art. 29 - Nella sua prima riunione il Consiglio Presbiterale provvede ad eleggere il Segretario.

Art. 30 - Il Consiglio Presbiterale provvede ad eleggere i 2 rappresentanti alla Conferenza Presbiterale Regionale.

Art. 31 - Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Presbiterale ed il rispetto delle norme del can. 119.

Art. 32 - Il Consiglio Presbiterale, su richiesta di chi presiede o su proposta di un terzo dei consiglieri presenti, può esprimere il suo parere con voto segreto.

Art. 33 - Ogni seduta del Consiglio Presbiterale inizia con l'invocazione dello Spirito Santo e - premessa la lettura del verbale precedente - si articola in conformità al prestabilito ordine del giorno.

Art. 34 - Gli interventi sui singoli argomenti

all'ordine del giorno sono regolati da chi presiede l'assemblea. In ogni caso: gli interventi siano brevi e chiari; si dia a tutti la possibilità di esprimere il proprio parere; in ogni discussione si raccomandano la calma, la pazienza, la carità.

Art. 35 - Oltre agli interventi orali, ogni consigliere può presentare per iscritto mozioni, suggerimenti, promemoria. Le predette petizioni, una volta presentate, restano acquisite agli atti del Consiglio Presbiterale.

Art. 36 - Terminata la discussione e dichiarato chiuso il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, il presidente indice, se necessario, la votazione sullo stesso argomento. La votazione avviene separatamente su uno o più quesiti proposti da uno o più membri del Consiglio Presbiterale ed approvati dal Presidente.

Art. 37 - I pareri del Consiglio Presbiterale a carattere consultivo possono essere espressi anche a voce o per alzata di mano. I pareri riguardanti le persone, come pure i pareri su argomenti di particolare rilievo, possono essere espressi per scheda segreta.

Art. 38 - La votazione avviene con le formule: "approvo" - "non approvo" - "approvo con riserva". In quest'ultimo caso, dovrà essere espresso e consegnato per iscritto l'emendamento che verrà sottoposto al giudizio del Consiglio Presbiterale.

Art. 39 - L'argomento risulta approvato quando

avrà raggiunto la maggioranza dei voti a norma del can. 119 § 2.

Art. 40 - Il verbale di ciascuna seduta redatto dal segretario del Consiglio presbiterale, sarà letto e approvato all'inizio della seduta successiva e, quindi, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 41 - Le eventuali giustificazioni di assenze saranno inoltrate al Segretario. Per tre assenze consecutive, non giustificate, si decade dall'incarico a seguito di dichiarazione del Vescovo.



Giovanni Maria Mollo, Fede, olio su tela, 1748, San Severo, Cattedrale

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Art. 1 - Il Consiglio Pastorale Diocesano è l'organo in cui le varie componenti della Comunità Ecclesiale si ritrovano, in atteggiamento di sincero dialogo e reciproco servizio, per proporre e seguire iniziative adatte a costruire insieme la Chiesa Diocesana.

Art. 2 - Esso, perciò, rappresentando i Consigli parrocchiali, promuoverà il dialogo tra essi medesimi e con gli altri organi collegiali diocesani per raccogliere stimoli e problemi, discuterli e valutarli e, se validi, concretizzarli in iniziative efficaci e aderenti alle varie realtà locali.

Art. 3 - Fanno parte del Consiglio Pastorale Diocesano:

- il Vicario Generale e i Vicari Episcopali;
- i Vicari foranei;
- un religioso designato dai religiosi della Diocesi;
- una suora designata dalle religiose della Diocesi;
- sei laici, due per ogni forania e da questa indicati;
- un rappresentante designato per ogni organismo pastorale, educativo, assistenziale operante in Diocesi, riconosciuto ed approvato dall' Ordinario.

Art. 4 - Il Vescovo sceglie il Vicario Episcopale per la pastorale come Coordinatore del Consiglio Pastorale Diocesano.

Art. 5 - I membri del Consiglio Pastorale Diocesano

devono:

- a) essere persone di serio impegno cristiano, di specchiata onestà, di provata saggezza (can. 512), capaci di dialogo e di confronto serio e sereno con le altrui opinioni;
- b) portare non solo la propria esperienza, ma anche quella della forania o della categoria di provenienza.

Art. 6 - E' presieduto dal Vescovo, al quale, per Diritto, compete:

- a) ratificare la designazione dei vari membri;
- b) convocare il Consiglio tre volte l'anno e ogni volta che lo ritenga opportuno;
- c) approntare l'ordine del giorno dei lavori;
- d) delegare la presidenza dei lavori.

Art. 7 - Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge un Segretario che redige i verbali delle riunioni del Consiglio, conserva gli atti, invia le comunicazioni, predispone quanto necessario per le riunioni di Consiglio.

Art. 8 - Se gli argomenti da trattare richiedono particolari studi, si possono invitare alla riunione uno o più esperti che aiutino nell'approfondimento, nel discernimento e nel suggerire scelte adeguate.


Art. 9 - I Consiglieri decadono:

- a) dopo tre anni per esaurimento del mandato;
- b) per rinuncia accettata dal Vescovo;
- c) per trasferimento fuori Diocesi o fuori forania
- d) per tre assenze consecutive non giustificate.

Art. 10 - I Consiglieri decaduti vengono sostituiti dagli organismi che li hanno designati come stabilito dall'Art. 3.

Art. 11-Il Consiglio Pastorale Diocesano si riunisce almeno tre volte l'anno e resta nella pienezza delle sue attribuzioni fino alla convocazione del nuovo Consiglio.

Art. 12 - Esso decade dalle sue funzioni dopo tre anni per decorrenza di termini, e nella vacanza della Diocesi.



Giovanni Maria Mollo, Speranza, olio su tela, 1748, San Severo, Cattedrale

CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 1 - Il Consiglio Affari Economici è costituito a norma del can. 492:

a) dal Vescovo, quale Presidente o da un suo delegato;

b) da n. 5 membri, nominati dal Vescovo, di cui n. 2 sacerdoti in rappresentanza del Presbiterio Diocesano e n. 3 laici in rappresentanza della Comunità Ecclesiale;

c) al Consiglio Affari Economici viene aggregato, senza diritto di voto, l'Economo della Diocesi, il quale fungerà da relatore per le diverse pratiche.

d) l'Economo funge da Segretario e conserva la documentazione relativa agli atti. Tutti i componenti si impegnano con giuramento ad assolvere, con rettitudine, il loro ufficio ed a conservare la necessaria riservatezza, soprattutto su notizie per le quali si invochi il segreto.

e) Il Consiglio per gli Affari Economici dura in carica cinque anni, rinnovabili.

Art. 2 - Possono partecipare al Consiglio, a solo titolo consultivo, sacerdoti e/o laici esperti, la cui consulenza specifica venga richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Art. 3 - In relazione alle persone giuridiche della Diocesi il Consiglio:

a) esamina, per gli opportuni provvedimenti, atti di ordinaria amministrazione per i quali si nutrano dubbi di regolarità;

b) esamina, per il parere o l'autorizzazione richiesta, gli atti di straordinaria amministrazione che principalmente si indicano in :

- alienazione di beni mobili ed immobili, nei limiti di valore stabiliti dalla C.E.I. o dal Vescovo;
- atti comunque economicamente rischiosi;
- contratti di locazione, enfiteusi, comodato, mutuo, ecc. rilevanti per entità o durata;

c) autorizza liti attive e passive nel foro canonico e civile;

d) esige dagli amministratori l'aggiornamento dello stato patrimoniale e dell'inventario dei beni;

e) esprime pareri su tutte le altre questioni che il Vescovo ritenesse opportuno sottoporre ad esame.

Art. 4 - Normalmente il voto del Consiglio è consultivo, salvi i casi in cui non sia richiesto il voto deliberativo dal Codice di Diritto Canonico o dalle tavole di fondazione delle singole persone giuridiche (can. 1277).

Art. 5 - Di ogni riunione sarà redatto regolare verbale su apposito registro. In esso verranno indicate solo le deliberazioni assunte, se all'unanimità o a maggioranza, precisando le motivazioni delle decisioni con l'indicazione della persona responsabile dell'esecuzione.

Art. 6 - I verbali del Consiglio vanno firmati dal segretario e controfirmati dal Vescovo. Le decisioni sono valide solo se firmate dal Vescovo. Esse vanno comunicate al più presto, all'avente causa o diritto.

Art. 7- Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia

ritenuto necessario dal Vescovo. Viene convocato a mezzo avviso scritto, almeno cinque giorni prima della riunione, con indicazione degli argomenti da trattare, corredati, in sede, di idonea documentazione a disposizione dei Consiglieri. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta per telegramma o telefono. Non è necessaria la convocazione quando la sessione è già stata fissata nella riunione precedente.

Art. 8 - Il Consiglio opera validamente purché sia presente la metà più uno dei membri, compreso il Presidente.

Art. 9 - Le decisioni, ove non sia evidente l'unanimità del consenso, potranno essere adottate a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti espressi.

Art. 10 - In caso di assenza prolungata, le funzioni dell'Economo vengono automaticamente ritrasferite al Vescovo, che può delegarle, tutte o in parte, ad un sostituto-Economo.

I VICARI FORANEI

Art. 1 - Secondo l'articolazione organizzativo-pastorale esistente tradizionalmente nella Chiesa, la Diocesi è divisa in parrocchie e le parrocchie viciniori sono raggruppate in distretti territoriali, denominati Vicariati foranei (can. 374).

Art. 2 - Nel nuovo ordinamento canonico, ispirato al Concilio Vaticano II, lo scopo delle Foranie è soprattutto pastorale. Queste circoscrizioni hanno grande importanza poiché possono giovare molto alla pastorale organica e sono strumenti utili per l'applicazione in Diocesi dei principi della sussidiarietà e dei criteri di una ordinata organizzazione del ministero.

Art. 3 - *Il Vicario foraneo* (can. 553 § 1), è un sacerdote, che ha potestà ordinaria, poiché è annessa, ipso jure, al suo ufficio; ma è vicaria" (can. 131 § 2), in quanto esercitata in nome e per autorità del Vescovo Diocesano.

Art. 4 - Il Vescovo, a norma del can. 553 § 2, uditi i sacerdoti della Forania, sceglie il presbitero che dovrà svolgere il compito di Vicario foraneo.

Art. 5 - Il Vicario foraneo può essere un parroco, un semplice sacerdote, un membro del Clero regolare o secolare. E', però, opportuno che sia un sacerdote in cura d'anime, in modo che abbia una diretta esperienza dei problemi parrocchiali. È soprattutto

necessario che abbia una grande apertura alla collaborazione e spirito di disponibilità e goda della stima e della fiducia dei confratelli.

Art. 6 - Il Vicario foraneo deve essere nominato “ad certum tempus”, definito dal diritto particolare (in Diocesi cinque anni). Allo scadere dell’incarico, può essere riconfermato, dopo aver ascoltato i sacerdoti diocesani e religiosi dell’area. Una terza riconferma non è opportuna, per il prevalente principio dell’avvicendamento, tranne che si tratti di un caso particolare.

Art. 7 - L’ufficio di Vicario foraneo (can. 554) è “ad nutum Episcopi” che può rimuovere liberamente (libere) il titolare, a suo prudente giudizio, sempre, però “iusta de causa” e nel rispetto dell’equità naturale e canonica. E’ opportuno che il Vescovo si consulti col Vicario Generale e con i più prudenti Sacerdoti dell’area pastorale interessata.

Art. 8 - A parte le facoltà particolari attribuitegli dal Vescovo, il Vicario foraneo ha il compito di promuovere e coordinare l’azione pastorale comune nel proprio ambito territoriale.

Art. 9 - Il Vicario foraneo, infine, può, se richiesto dal Vescovo, visitare le parrocchie del suo distretto secondo le modalità stabilite dall’Ordinario. In genere, la sua è una visita di animazione e di coordinamento pastorale. Di detta visita, ovviamente, dovrà rimettere al Vescovo e al Parroco un’accurata relazione scritta.

Art. 10 – Secondo il Codice di Diritto Canonico, il Vicario va ascoltato nell'assegnazione delle parrocchie della sua zona (can. 524);

Art. 11 – Egli, se il Vescovo lo ritiene opportuno, può essere ascoltato anche per la nomina dei vicari parrocchiali (vice parroci) (can. 547).

Art. 12 - Partecipa al Sinodo Diocesano (can. 463, § 1, n.7).



LA CARITAS DIOCESANA

Art. 1 - La **Caritas Diocesana** è l'organismo istituito dal Vescovo per favorire l'attuazione del precetto evangelico della Carità nella Comunità Diocesana e nelle singole comunità parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni, con particolare attenzione alle persone che si trovano in condizioni di disagio.

Art. 2 - In particolare la Caritas diocesana persegue questi scopi:

a) sensibilizzare la Chiesa locale, le parrocchie e i singoli cristiani:

1) al dovere della Carità verso il prossimo in situazioni di disagio;

2) alla necessità di rispondere ad idonee attività caritative;

b) coordinare le iniziative caritative e assistenziali sul piano diocesano e parrocchiale, con particolare riferimento ai gruppi spontanei di volontariato;

c) studiare i bisogni presenti nella comunità diocesana e parrocchiale per cooperare ad un programma pastorale unitario;

d) favorire iniziative di promozione umana e sociale;

e) curare la formazione del personale che si dedica alle opere assistenziali e caritative;

f) organizzare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;

g) contribuire allo sviluppo umano e sociale dei Paesi del Terzo Mondo con aiuti economici e prestazioni di servizio, possibilmente in formule ed iniziative stabili.

Art. 3 - La Caritas Diocesana opera in armonia con gli indirizzi e i programmi pastorali della Chiesa locale e con gli indirizzi generali della Caritas Italiana, in una comune prospettiva di soluzione di problemi.

Art. 4 - Gli organi della Caritas sono:

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Direttore;
- la Consulta.

Art. 5 - La Caritas diocesana è retta da un Consiglio di 12 membri nominati dal Vescovo tra i responsabili dei vari settori operativi. Costoro, sacerdoti, religiosi e fedeli-laici devono avere particolare competenza, esperienza e disponibilità per collaborare efficacemente alle attività della Caritas.

Art. 6 - Il Consiglio:

- a) coadiuva il Direttore nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente Statuto;
- b) redige i programmi di attività ed il bilancio da sottoporre all'approvazione del Vescovo;
- c) collabora all'attuazione dei programmi formulati attraverso un'articolata distribuzione dei compiti;

d) propone all'Ordinario la nomina del Direttore e del Segretario per i servizi tecnici ed amministrativi.

Art. 7 - Il Presidente è il Vescovo o una persona che egli nomina, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Il Direttore:

- a) rappresenta legalmente la Caritas;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Diocesano e ne attua le deliberazioni;
- c) in caso di urgenza e di necessità, adotta i provvedimenti di competenza i quali devono essere comunicati al Consiglio nella prima riunione;
- d) partecipa, per i compiti di sua pertinenza, agli incontri del Consiglio Presbiterale (se sacerdote) e pastorale;
- e) può delegare parti delle sue attribuzioni al Vice Direttore.

Art. 8 - Il Consiglio si riunisce di regola ogni quattro mesi, sia nella sede sociale che altrove; in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno sei consiglieri. La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Direttore con la lettera da recapitare a ciascun consigliere cinque giorni prima di quello fissato per la riunione unitamente all'ordine del giorno, e, in casi di urgenza, con telegramma o telefono, almeno due giorni prima.

Art. 9 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di parità di voti, ha

prevalenza la decisione a cui accede il Direttore o, in sua assenza, il Vice Direttore.

Art. 10 - Le cariche della Caritas Diocesana sono gratuite; durano 3 anni e possono essere riconfermate.

Art. 11- Il Consiglio della Caritas è affiancato da una Consulta, costituita dai rappresentanti delle Caritas parrocchiali e da tutte le istituzioni caritative ed assistenziali della Diocesi, allo scopo di coordinare le iniziative, di collaborare negli interventi, di formare ed aggiornare il personale, di perfezionare le istituzioni e le tecniche di lavoro. La Consulta è convocata e presieduta dall'Ordinario Diocesano almeno una volta all'anno.

Art 12 - La Caritas Diocesana trae i mezzi economici, per il raggiungimento dei fini statutari, da:

- a) fondi derivati dall'invio di quote da parte della C.E.I. "8 per mille";
- b) offerte raccolte nelle forme che risulteranno più opportune (campagna di avvento e quaresima, giornata diocesana, treno della carità ecc.);
- c) raccolte straordinarie in occasione di pubbliche calamità;
- d) eventuali donazioni o oblazioni da parte di Enti e di privati.

Art. 13 - La Caritas diocesana non gestisce opere assistenziali in modo permanente, ma ne promuove la istituzione, lasciandone la gestione ad apposite strutture diocesane, con propria autonomia e

responsabilità amministrativa di cui devono render conto alla Caritas diocesana stessa.

Art. 14 - I mezzi raccolti dalla Caritas diocesana saranno destinati a costituire un fondo di solidarietà con il quale intervenire sul piano diocesano e parrocchiale per l'aiuto reciproco e gli interventi di emergenza

Art. 15 - Gli interventi finanziari di una certa consistenza dovranno essere deliberati ed approvati dal Consiglio e programmati per tempo. Gli interventi urgenti, su proposta documentata del Direttore a cui ogni richiesta va inoltrata, saranno approvati dal Consiglio nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti al momento. Per acquisto o vendita di beni immobili è necessario il parere e/o consenso dei Vicari Episcopali, del Collegio dei Consultori e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Art. 16 - I bilanci annuali saranno resi di pubblico dominio per dovere di gratitudine nei confronti di chi offre. Saranno accompagnati da analitica ed esauriente relazione sugli interventi effettuati, indicandone le ragioni, le modalità e i fini proposti e conseguiti.

Art. 17 - L'estinzione della Caritas Diocesana potrà essere decisa dall'Ordinario diocesano quando, sentito il parere del Consiglio direttivo della Caritas diocesana, Presbiterale e Pastorale, non ne ravvisi più l'utilità per il bene della diocesi.

Art. 18 - L'Ordinario, nel decreto di estinzione, dispone anche la devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altre istituzioni o attività della Diocesi.

Art. 19 - Sullo schema della Caritas Diocesana e con il suo intervento, se necessario, si costituiscono le Caritas Parrocchiali, per le comunità più grandi e Caritas interparrocchiali per centri più piccoli.

Art. 20 - Le Caritas Parrocchiali sono obbligatorie, nella forma su indicata, e non "ad libitum" del parroco "pro tempore". Il Direttore diocesano spronerà alla costituzione di tale organismo di collaborazione, ove non esistesse ancora.



Giovanni Maria Mollo, Purezza, olio su tela, 1748, San Severo, Cattedrale

LA COMMISSIONE LITURGICA

Art. 1 - La Commissione Liturgica è l'organismo consultivo per lo studio e la promozione della pastorale liturgica nella Diocesi, al servizio del Vescovo e del suo Presbiterio. Collabora con il Vescovo affinché la liturgia sia accolta e vissuta qual essa è: dono di Dio alla Chiesa e culto della Chiesa al suo Signore.

Art. 2 - La Commissione formula proposte per la promozione della pastorale liturgica, per le celebrazioni diocesane, con particolare riferimento a quelle presiedute dal Vescovo.

Art. 3 - Raccoglie le istanze del Consiglio Pastorale Diocesano e dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali, delle Comunità religiose e dei movimenti ecclesiali in riferimento alle tematiche di competenza.

Art. 4 - La Commissione è presieduta dal Vescovo, cui per diritto compete:

- a. nominare i membri della Commissione tra cui il direttore;
- b. convocare la commissione ogni volta che lo ritenga opportuno;
- c. approvare l'ordine del giorno dei lavori;
- d. delegare la presidenza dei lavori.

Art. 5 - La Commissione risulta composta da 9 membri (sacerdoti, diaconi permanenti, ministri istituiti, religiosi/e). Fanno parte di diritto della

Commissione:

- a. il Direttore dell' Ufficio Liturgico Diocesano;
- b. il Maestro delle Celebrazioni Vescovili,
- c. il Delegato per la Musica Sacra,
- d. il Delegato per la Pastorale dei Ministranti,

Art. 6 - I Consiglieri eleggono un Segretario che redige i verbali delle riunioni, conserva gli atti, invia le comunicazioni e predispone quanto necessario per le riunioni della Commissione.

Art. 7 - Il Segretario, con la conferma del Vescovo, svolgerà le funzioni di Segretario dell'Ufficio Liturgico Diocesano.

Art. 8 - La Commissione rimane in carica per tre anni e decade dalle sue funzioni nella vacanza della Diocesi.

Art. 9 – La Commissione si riunisce di solito 4 volte l'anno.

COMMISSIONE PER LA TUTELA DEI BENI ARTISTICI STORICI E CULTURALI

Art. 1 - La Commissione per la Tutela dei Beni Artistici, Storici e Culturali, è l'organismo per la conservazione e la custodia degli oggetti di storia ed arte sacra della Diocesi.

Art. 2 - La commissione collabora con il Vescovo per meglio indirizzare il Popolo di Dio nell'esprimere, attraverso le varie forme dell'arte, i valori del cristianesimo. Inoltre coopera con la Commissione Liturgica.

Art. 3 - La Commissione svolge innanzitutto un ruolo di sensibilizzazione ed in particolare si propone di:

- a. studiare e approfondire, alla luce delle più recenti acquisizioni culturali, i problemi attinenti all'arte contemporanea;
- b. promuovere iniziative tendenti a sensibilizzare la comunità diocesana alla formazione artistica con riferimento ai contenuti cristiani che essa deve esprimere.

Art. 4 - Compiti specifici della Commissione:

- a) esaminare ed esprimere il parere su tutti i progetti di costruzione di nuove chiese e di edifici adibiti al culto, nonché sulle questioni urbanistiche interessanti gli edifici celebrativi e loro annessi; controllare l'esecuzione dei progetti approvati;

b) esaminare con cura le proposte di modificazione dei luoghi celebrativi, affinché siano fatti con ogni cautela ed esprimere il parere su tutti i progetti di restauro, adattamento e decorazione di chiese, altari, amboni, fonti battesimali, confessionali, suppellettili, ecc. secondo le norme ecclesiastiche e la legislazione civile vigente, controllare l'esecuzione dei progetti approvati;

c) curare la proficua collaborazione tra autorità ecclesiastica e quella civile motivando il nulla-osta dell'Ordinario per i progetti di lavoro trasmessi per legge alla Soprintendenza, onde assicurare obiettività e competenza;

d) curare i rapporti con gli uffici civili che sovrintendono ai monumenti e alle opere d'arte;

e) collaborare con i parroci affinché siano rispettate le norme dettate dalla Chiesa circa la sistemazione dello spazio celebrativo e circa la qualità artistica e religiosa delle immagini esposte nelle chiese;

f) aiutare i parroci nella compilazione dell'inventario dei beni artistici e storici insieme a copia delle schede rilasciate dalla Soprintendenza e curarne la conservazione in apposito archivio;

g) assicurarsi che di tutti i beni di particolare pregio siano conservate le fotografie negli archivi parrocchiali, in quello specifico della Commissione e ne sia stata trasmessa copia all'autorità giudiziaria;

h) aiutare i parroci affinché opere ed oggetti sacri,

notevoli per l'arte, ma non più idonei al culto, non siano destinati ad uso profano ma possano essere conservati, visti e studiati come testimonianze della vita e della storia della diocesi anche mediante conservazione presso il Museo Diocesano.

Art. 5 - La Commissione è presieduta dal Vescovo, cui per diritto compete:

- a. nominare i membri della Commissione;
- b. convocare la commissione ogni volta che lo ritenga opportuno;
- c. approvare l'ordine del giorno dei lavori;
- d. delegare la presidenza dei lavori.

Art. 6 - La Commissione, sia possibilmente composta da due sacerdoti, dal Direttore della Commissione Liturgica e da tre laici esperti (ad es. in architettura e/o ingegneria, pittura e/o scultore, ambito storico e/o bibliotecario...).

Art. 7 - I Consiglieri eleggono un Segretario che redige i verbali delle riunioni, conserva gli atti, invia le comunicazioni e predispone quanto necessario per le riunioni della Commissione.

Art. 8 - La Commissione rimane in carica per cinque anni; ma può essere riconfermata; e decade dalle sue funzioni nella vacanza della Diocesi.

Art. 9 - La Commissione si riunisce possibilmente ogni trimestre.

COMMISSIONE PER LA MUSICA SACRA

Art. 1 - La Commissione per la Musica Sacra è l'organismo consultivo per lo studio e la promozione della musica sacra e liturgica nella Diocesi, al servizio del Vescovo e del suo presbiterio. Collabora con il Vescovo affinché la liturgia assuma "una forma più nobile quando i divini uffici sono celebrati solennemente in canto, con la presenza dei sacri ministri e la partecipazione attiva del popolo" (SC 113).

Art. 2 - La Commissione coopera con la Sezione per la Musica Sacra e liturgica dell'ULD nell'adempimento dei compiti affidati alla Sezione stessa ed opera in stretta collaborazione con la Commissione Liturgica.

Art. 3 - Formula proposte per la promozione del canto sacro e liturgico nelle sue varie espressioni, favorendo l'opportuna educazione dei fedeli.

In Particolare:

- a. suggerisce il repertorio per le scholae, il popolo e gli organisti, curandone l'adeguamento alle esigenze della liturgia rinnovata;
- b. organizza periodicamente incontri con i responsabili delle celebrazioni liturgiche (presbiteri, organisti ecc.) per aggiornarli sulle direttive che riguardano la musica liturgica;
- c. approva il programma musicale delle celebrazioni dei convegni e delle manifestazioni religiose che abbiano carattere diocesano;

d. Organizza o esamina il programma musicale di concerti e manifestazioni musicali religiose che si tengano comunque nell'ambito delle chiese, aperte al culto, della diocesi.

Art. 4 - La Commissione è presieduta dal Vescovo, cui per diritto compete:

a. nominare i membri della Commissione;

b. convocare la commissione ogni volta che lo ritenga opportuno;

c. approvare l'ordine del giorno dei lavori;

d. delegare la presidenza dei lavori.

Art. 5 - La Commissione risulta composta dal Vescovo, da sacerdoti, diaconi permanenti ed esperti nel settore.

Fanno parte di diritto della Commissione:

a. il direttore della commissione liturgica;

b. il Responsabile della sezione Musica Sacra;
dell'ULD

c. il maestro della "schola" della Cattedrale

Art. 6 - I consiglieri eleggono un segretario che redige i verbali delle riunioni, conserva gli atti, invia le comunicazioni e predispone quanto necessario per le riunioni della Commissione.

Art. 7 - La Commissione rimane in carica per tre anni e decade dalle sue funzioni nella vacanza della Diocesi.

Art. 8 - La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.

ISTITUTO DEL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Art. 1 - *Natura e sede:* l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della diocesi di San Severo (qui di seguito più brevemente denominato «I.D.S.C.»), costituito dal Vescovo diocesano in attuazione dell'art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione «Norme»), è persona giuridica canonica pubblica.

L'I.D.S.C. della Diocesi di San Severo ha sede in San Severo, vico Freddo, 27.

Art. 2 – *Fini e attività dell'ente*

a) provvedere, ove occorra, all'integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata C.E.I.), della remunerazione spettante al clero, che svolge servizio a favore della Diocesi, per il suo congruo e dignitoso sostentamento;

b) svolgere eventualmente, previe intese con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.), funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;

c) intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali, nell'ambito delle proprie competenze;

d) provvedere, con l'osservanza dei criteri contenuti nell'art. 2 *bis*, alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero

manifestare¹.

L'I.D.S.C. può compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali quanto per la organizzazione e realizzazione delle proprie strutture.

Esso, inoltre, può svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate da regolamenti emanati dalla C.E.I. o che gli fossero proposte dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nel quadro dei suoi fini istituzionali.

Art. 2 bis - Criteri per l'applicazione dell'art. 27, comma secondo delle Norme: I criteri ai quali l'Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall'art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:

1. la sovvenzione è concessa su richiesta scritta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un'occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dall'attestazione circa l'inesistenza di altre fonti di reddito;

2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;

3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di

¹ Il testo della lettera *d*) è stato modificato con delibera approvata dalla XLVII Assemblea Generale (22-26 maggio 2000), in NCEI 2000, 7/213. Il testo originario così disponeva: "d) provvedere ad iscrivere nel proprio stato di previsione annuale un capitolo di spesa onde far fronte alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo delle Norme che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio".

sostentamento del clero;

4. su domanda dell'interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.

In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell'Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.

Art. 3 - Rapporti con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero:

L'Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con l'I.C.S.C. nel quadro di organica connessione stabilita dalle Norme, per attuare secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del Clero italiano.

In particolare:

a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funzionamento del sistema;

b) segnala esperienze ed offre suggerimenti che possono arricchire lo studio e gli indirizzi comuni in vista della razionalizzazione della gestione del patrimonio degli Istituti ai fini della sua valorizzazione;

c) si avvale, secondo l'opportunità, dell'assistenza dell'I.C.S.C. per i propri compiti di gestione.

Art. 4 – Durata: L'Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la

soppressione dalla Santa Sede, o dal Vescovo diocesano in conformità all'art. 22, comma terzo delle Norme, nel decreto di soppressione verrà designato l'ente chiamato a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione del suo patrimonio al sostentamento del clero.

Art. 5² - Patrimonio: tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è così composto:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella Diocesi;

b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;

c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;

d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;

e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione, osservato il disposto dell'art.

2 Il testo è stato modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblée Generale (in NCEI 1999, 3/99). Il testo originario così disponeva: "Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;

b) da eventuali donazioni e lasciti di beni immobili;

c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;

d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;

e) dagli eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17".

17, a fini incrementativi del patrimonio.

Art. 6 - Mezzi di funzionamento:

Per il raggiungimento dei propri fini l'I.D.S.C. si avvale:

- a) dei redditi del proprio patrimonio;
- b) delle eventuali integrazioni ricevute dall'I.C.S.C.;
- c) di ogni altra entrata.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione: l'I.D.S.C. è amministrato da un Consiglio composto da cinque membri, chierici o laici, tre nominati dal Vescovo di cui il Presidente e il Vice Presidente e due di questi designati dal clero diocesano su base elettiva, secondo modalità stabilite dal Vescovo in conformità alle disposizioni emanate dalla C.E.I.

Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare avanti l'Ordinario diocesano o un suo delegato il giuramento prescritto dal can. 1283.

Art. 8 – Incompatibilità: la qualità di membro

del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è incompatibile con quella di Amministratore di altri Istituti per il sostentamento del clero.

Art. 9 - Vacanza di seggi nel Consiglio: Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Vescovo Diocesano provvede entro quindici giorni dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca a nominarne i sostituti. Qualora si tratti di sostituire membri designati dal clero, il Vescovo stesso nominerà nell'ordine i candidati che all'atto della designazione hanno riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle successive scadenze.

Art. 10 - Adunanze del Consiglio: Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i Consiglieri (e ai Revisori dei Conti).

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel

verbale di seduta delle ragioni dell'urgenza.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto il verbale, che sarà trascritto a cura del Segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.

Art. 11 - Poteri del Consiglio: Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

a) redigere l'inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;

b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'Ordinario Diocesano:

* le operazioni straordinarie di compravendita, alienazioni, permuta, transazioni, accensioni di mutui, fitti di locali di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo Diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281 § 2, seconda parte;

* l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del

can. 1292 § 1³;

* l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;

* la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;

* l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.⁴

c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi, osservate le prescrizioni stabilite in proposito dalla C.E.I.;

d) delegare all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio, fissando i limiti delle deleghe e la remunerazione spettante al (o ai) delegato (i);

e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il

3 Numero così rettificato con decreto firmato dal Presidente della CEI in data 12 settembre 2005, prot. n. 752/05 (in NCEI 2005, 10/429).

4 Il testo della lettera b) è stato modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale (in NCEI 1999, 3/98-99). Il testo originario così disponeva: "b) deliberare tutti gli atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione inerenti alle attività istituzionali. Per gli atti di alienazione e per quelli comunque pregiudizievoli dell'integrità del patrimonio dell'Istituto, previsti dai canoni 1291, 1292 e 1295 del Codice di Diritto Canonico, dovrà ottenersi la preventiva autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente, fermo restando il disposto dell'art. 36 delle Norme; per il rilascio della autorizzazione di propria competenza relativa ad atti di valore compreso tra la somma massima e quella minima fissata ai sensi del can. 1292, paragrafo primo, è in facoltà del Vescovo diocesano stabilire la necessità del previo consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori".

direttore dell'Istituto stabilendone la retribuzione.

Art. 12 – *Responsabilità*: i membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dell'esecuzione del loro mandato.

Art. 13 - *Presidente del Consiglio di Amministrazione*: spetta al Presidente:

a) rappresentare l'I.D.S.C., anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;

b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal can. 1288.

Art. 14 - *Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione*: spetta al Vice Presidente:

a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel precedente art. 13, nei casi di assenza o di impedimento di lui, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;

b) con il consenso dell'Ordinario (oppure: del Presidente del Collegio dei Revisori), surrogarsi al Presidente, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione del Consiglio di Amministrazione alla scadenza trimestrale prevista dall'art. 10 o in caso di urgenza.

Art. 15 – *Esercizio*: l'esercizio annuale va dal

1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia a decorrere dal giorno dell'erezione dell'Istituto e si chiude comunque al 31 dicembre dell'anno stesso.

Art. 16 - *Stato di previsione e consuntivo*: sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.:

a) entro il 15 settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non oltre il 30 dello stesso mese, con il visto del Vescovo Diocesano, all'I.C.S.C. per l'approvazione di competenza; tale approvazione costituisce il presupposto per l'erogazione da parte dello stesso I.C.S.C. dell'integrazione eventualmente richiesta;

b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo Diocesano, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.⁵

⁵ Il testo della lettera b) è stato modificato con delibera approvata dalla LXI Assemblea Generale (in NCEI 2010, 6/233). Il testo originario così disponeva: "entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni".

Art. 17 - Avanzi di esercizio- l'eventuale eccedenza attiva di bilancio, previo versamento all'Istituto Centrale della quota stabilita dalla C.E.I., potrà essere destinata con delibera del Consiglio di Amministrazione a copertura degli oneri relativi al sostentamento del clero dell'esercizio seguente, oppure essere investita, previa autorizzazione dell'Istituto Centrale, a fini incrementativi del patrimonio.

Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti: la vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo organo si compone di tre membri, chierici o laici, di cui almeno uno, se possibile, iscritto nell'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, nominati dal Vescovo diocesano. La designazione di uno di detti membri è riservata al clero diocesano, gli altri due sono scelti dal Vescovo. La presidenza del Collegio spetta al membro all'uopo designato dal Vescovo.

Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

Art. 19 - Obblighi del Collegio dei Revisori: il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presidente, almeno una volta al trimestre per l'effettuazione della sorveglianza demandatagli.

I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.

Art. 20 - *Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori*: nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo diocesano provvede senza indugio a nominare il successore, il quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

Art. 21 - *Rinvio a norme generali*: per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di Diritto Canonico e a quelle di Diritto Civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Art. 22 - *Norme per la designazione*

Per la designazione da parte del clero di coloro che lo dovranno rappresentare nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero - I.D.S.C. - (e nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso)⁶, si seguirà la procedura elettorale qui appresso indicata:

I. Il diritto di voto compete ai sacerdoti che svolgono servizio a favore della diocesi, che

⁶ In NCEI 1985, 12/439-441.

saranno convocati dal Vescovo Diocesano in Assemblea da lui presieduta.

II. Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione.

Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale.

Perché la designazione sia valida occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei sacerdoti aventi diritto a partecipare all'assemblea.⁷

III. La Segreteria del seggio è affidata a un sacerdote designato dal Vescovo, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.

IV. I candidati alla designazione per le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione dell'I.D.S.C. sono iscritti, a cura del Segretario, in una lista distinta con la lettera A; quelli da designare quale Revisore dei conti, in una lista distinta con la lettera B.

V. La lista elettorale distinta con la lettera A deve comprendere i nominativi di n. 5 candidati, chierici o laici, tra cui scegliere rappresentanti da designare.

La lista elettorale distinta con la lettera B deve indicare due candidati, chierici o laici.

⁷ In forza dell'art. 11, § 1, della delibera n. 58 il presente periodo sostituisce la precedente formulazione recante: "Per la validità della nomina è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto".

VI. Il Segretario, verificata la regolare formazione della(e) lista(e), la(e) comunica al Presidente dopo avervi apposto il proprio visto.

VII. Il Presidente dispone che la(e) lista(e) sia(no) affissa(e) nei locali del seggio in prossimità dell'urna predisposta per l'imbussolamento dei bollettini di voto.

VIII. Lo scrutinio dei voti è affidato ai due presbiteri elettori più giovani di età.

Il Presidente ne sollecita l'individuazione e la presentazione alla Segreteria del seggio prima di dare inizio alle operazioni di voto. Registrati i nomi degli Scrutatori, il Presidente dichiara terminate le operazioni per la costituzione del seggio e dà inizio a quelle per la raccolta dei bollettini di voto.

IX. Per esprimere un voto valido per l'elezione dei membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, ciascun elettore dovrà indicare sulla scheda, distinta con la lettera A, un numero di nominativi uguale a quello dei designandi meno uno; quelli eventualmente aggiunti si avranno per non scritti.

X. Per la validità del voto per l'elezione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, ciascun elettore dovrà indicare sulla scheda il nome di un solo candidato, scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera B. Qualora fosse indicato sulla scheda più di un nominativo, quelli aggiunti oltre il primo si avranno per non scritti.

XI. All'esito delle votazioni per i membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, saranno proclamati eletti, nell'ordine, i candidati che

avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

XII. Parimenti, all'esito delle votazioni per la designazione del membro del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà proclamato eletto il candidato della lista B che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.

XIII. Gli Scrutatori dovranno annotare nel verbale della seduta elettorale il numero dei suffragi riportati da ciascuno dei candidati, compresi quelli che abbiano ottenuto un solo voto.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente del Seggio, dal Segretario e dagli Scrutatori, verrà preso in custodia dal Presidente per essere poi da lui consegnato al Vescovo diocesano.

XIV. Il Presidente, dopo la proclamazione dei risultati, fatti dal Vescovo, provvede a che sia data immediata comunicazione dell'avvenuta elezione ai candidati eventualmente assenti.

Questi debbono accettare l'elezione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta da parte loro, decorso il predetto termine, l'elezione si dà per non accettata.

In caso di mancata accettazione da parte di uno degli eletti per la designazione nel Consiglio di Amministrazione, a lui subentra il primo dei candidati non eletti e, nel caso in cui i primi dei candidati non eletti avessero riportato uguale numero di voti, il più anziano di età.

In caso di mancata accettazione da parte del candidato eletto quale membro del Collegio dei

Revisori dei Conti, è designato in sostituzione il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, subentra il più anziano di età.

XV. Il Presidente provvede quindi a presentare al Vescovo diocesano i nominativi dei due eletti quali persone designate dal Clero diocesano per la nomina nel Consiglio di Amministrazione dell'I.D.S.C. e il nome della persona designata per la nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso.



Giovanni Maria Mollo, Pazienza, olio su tela, 1748, San Severo, Cattedrale

LE CONFRATERNITE

Art. 1 - La Confraternita è una Associazione pubblica di fedeli, eretta nella Diocesi con Decreto Vescovile, riconosciuta anche civilmente. Al fine di partecipare alla vita pastorale della Chiesa, alle grazie, ai privilegi ed alle indulgenze concesse, è aggregata, con diploma rilasciato dall'Ordinario Diocesano, il quale nomina un Delegato Diocesano come qualificato referente.

Art. 2 - I Confratelli, per la loro appartenenza al *Popolo di Dio*, abbiano sempre presente quanto richiamato dal Codice di Diritto Canonico (can. 209-212).

Art. 3 - La Confraternita persegue, oltre quelli già ricordati, i seguenti fini:

- costituire una comunità ecclesiale viva, nella quale i Confratelli siano aiutati a realizzare la propria vocazione cristiana;
- curare la formazione permanente dei soci, con almeno un incontro mensile;
- sostenere le celebrazioni liturgiche e le manifestazioni del culto pubblico e della religiosità popolare;
- promuovere iniziative di assistenza e di accoglienza, di carattere educativo e culturale; evitando quelle che non sono conformi alle finalità istituzionali della stessa Confraternita;
- alimentare e fortificare in modo speciale l'amore e la devozione al Santo titolare e curare la Chiesa, eventualmente, affidata alla Confraternita, in

conformità alle disposizioni della CEI e delle Commissioni di Curia per quanto attiene alla Liturgia, alla suppellettile, alle immagini sacre, alle manifestazioni musicali o artistiche, tutelando la sacralità del luogo.

Art. 4 - La Confraternita mantiene le proprie tradizionali insegne che consistono nello stendardo e nell'abito, costituito dal camice bianco, dal cingolo, dalla mozzetta con l'effigie del Santo titolare o nel contrassegno speciale che non potranno essere mutati se non col consenso dell'Ordinario e che saranno portati esclusivamente dai Confratelli regolarmente iscritti.

Art. 5 - Partecipa con proprio stendardo a tutte quelle processioni alle quali per consuetudine locale ha sempre preso parte, nonché alle straordinarie che venissero promosse dall'Ordinario.

Art. 6 - La Confraternita, a norma del Diritto Canonico, è sottoposta all'Ordinario Diocesano (can. 312).

Art. 7 - Il numero dei Confratelli è illimitato, salvo diversa consuetudine.

Art. 8 - Per essere Confratelli bisogna aver compiuto gli anni 18, aver condotta morale, familiare, religiosa e civile irreprensibile secondo i principi della Chiesa, e dare serio affidamento di frequenza e di zelo per le attività e iniziative della Confraternita.

Art. 9 - Chi desidera essere Confratello deve inviare al Consiglio della Confraternita domanda per iscritto precisando: cognome e nome, data di nascita, domicilio, impegno all'osservanza delle norme statutarie.

Art. 10 - Se la domanda avanzata è accolta, il postulante, per un anno almeno, rimarrà sotto la direzione del Maestro dei Novizi con l'obbligo di osservare tutte le regole della Confraternita. Compiuto l'anno di prova il Maestro, se in coscienza lo crederà, proporrà al Consiglio il passaggio del Novizio al numero dei fratelli effettivi mediante la cerimonia della Vestizione. Il Consiglio, con il parere favorevole dell'Ordinario, delibererà in proposito a maggioranza di voti, escludendo dai votanti i parenti e gli affini del postulante.

Art. 11 - Le funzioni per la vestizione saranno svolte nella Chiesa ove risiede la Confraternita e presiedute dall'Ordinario Diocesano o da un suo delegato (Parroco, Cappellano, o altro sacerdote), con tutte le formalità e solennità del rito e con il cerimoniale proprio, approvato dall'Ufficio liturgico diocesano.

Art. 12 - Ciascun Confratello è tenuto a versare annualmente alla Confraternita, per l'attività della stessa, una quota stabilita periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - La Confraternita è scuola di vita cristiana e di fraternità. Nel caso che sia necessario queste saranno le sanzioni disciplinari applicabili

all'aggregato, novizio od effettivo:

- il richiamo
- la dichiarazione di biasimo
- la dichiarazione di decadenza

Il richiamo consiste in una esortazione verbale rivolta dal Priore al confratello che non espleta con assiduità e con impegno neanche i minimi doveri della vita di Confraternita. La dichiarazione di biasimo consiste in una censura inflitta al confratello dal Consiglio in casi di grave inosservanza delle norme statutarie o di assunzione di comportamenti che turbano gravemente la vita dell'associazione o ne pregiudicano il conseguimento dei fini istituzionali. La dichiarazione di decadenza è la sanzione che fa perdere lo stato di confratello e viene inflitta all'aggregato che persiste nelle situazioni previste dal can. 316 § 2.

Art. 14 - Avverso la dichiarazione di biasimo è ammessa opposizione scritta entro 15 giorni. Avverso la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso scritto direttamente al Vescovo diocesano entro 30 giorni. L'autorità che riceve l'opposizione entro 15 giorni deve dare risposta oppure confermare la sanzione. L'opposizione e il ricorso non sospendono le sanzioni inflitte.

Art. 15 - Alla Confraternita possono iscriversi sia gli uomini che le donne con i medesimi diritti e doveri.

Art. 16 - L'Assemblea Generale dei Confratelli e delle Consorelle non irretiti da censura, è il massimo organo rappresentativo e di programmazione

dell'attività della Confraternita. Elegge, a norma del can. 119, il Priore e numero 6 Confratelli che formano il Consiglio Direttivo, così composto: Priore, Vice Priore, Maestro dei Novizi, Tesoriere, Segretario e due Consiglieri. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili per un secondo triennio; successivamente possono essere postulati secondo le norme del C.J.C, (can. 180-183); e non hanno diritto ad alcun compenso. Elegge altresì 3 Revisori dei conti.

Art. 17 - In caso di dimissioni o morte di uno dei membri del Consiglio o dei Revisori dei conti, subentra il primo dei non eletti che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Art. 18 – La lista dei candidati viene stabilita dal Consiglio Direttivo, udito l'Assistente spirituale e l'assemblea generale e deve essere presentata all'approvazione dell'ordinario dal Delegato Diocesano. Non è consentita la presentazione di più liste né farsi rappresentare nelle assemblee per delega.

Art. 19 - La votazione per il rinnovo delle cariche sarà presieduta dal Cappellano o da altro ecclesiastico delegato dall'Ordinario, e tutti i Confratelli sentiranno il dovere di prescegliere quei membri che risultino più degni per esemplarità di vita cristiana, per assiduità alle funzioni ed alle adunanze della Confraternita, come per provata onestà e diligenza nella direzione e amministrazione. Al termine delle votazioni gli eletti procederanno alla assegnazione delle cariche. Della riunione

verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli Scrutatori.

Art. 20 - Gli eletti dovranno avere l'approvazione dell'Ordinario dopo la quale soltanto entreranno in carica, prendendo regolare consegna dell'Amministrazione scaduta.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri per l'amministrazione della Confraternita: esso delibera, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nello scopo da perseguire, tenendo presenti le direttive dell'Ordinario. Compie, previo accordo con il Parroco e il Cappellano, tutte quelle azioni necessarie per la tutela e la valorizzazione della Chiesa, e con l'approvazione della Commissione diocesana per i Beni Culturali. Elege il Segretario che al termine di ogni riunione, redige il verbale che viene trascritto nell'apposito libro.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Priore e viene convocato da questi ordinariamente ogni mese, in seduta straordinaria su richiesta di almeno cinque membri.

Art. 23 - Le adunanze si ritengono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Priore. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre adunanze consecutive, è considerato decaduto.

Art. 24 - L'Assemblea Generale è convocata

ordinariamente dal Priore una volta l'anno per approvare la relazione finale ed il rendiconto economico, esaminare le linee direttive della Associazione, proposte dal Consiglio. Può essere convocata in seduta straordinaria mediante avviso con l'ordine del giorno, anche quando si tratta di formare la lista dei candidati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I Confratelli partecipano personalmente e non delegheranno altri al proprio posto. Le deliberazioni sono adottate con il voto di maggioranza assoluta dei Confratelli e delle Consorelle presenti. Il Cappellano deve essere informato ed ha diritto di intervenire in tutte le riunioni. Copie autentiche della relazione finale e del rendiconto finanziario devono essere inviate all'Ordinario Diocesano. Tutti sono tenuti a frequentare l'incontro mensile di natura catechetico-formativa.

Art. 25 - Il Priore è il capo della Confraternita. Egli convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, dirige la vita dell'Associazione e ne ha legale rappresentanza.

Art. 26 - In sua assenza, lo sostituirà il Vice Priore e dopo di lui il Consigliere più anziano per ordine di elezione.

Art. 27 - Il **Cappellano** della Confraternita, nominato dall'Ordinario Diocesano (can. 564 CJC), ha la cura pastorale dei Confratelli e delle Consorelle ed è, in via ordinaria, il Parroco del luogo. Egli svolgerà il suo compito in armonia e collaborazione con il progetto organico diocesano. Egli sarà preavvertito di tutte le convocazioni della

Confraternita, e in tutte avrà diritto di intervenire, ma senza diritto di voto.

Art. 28 - A norma del can. 566 § 1. “È necessario che il cappellano sia fornito di tutte le facoltà che richiede una ordinata cura pastorale. Oltre a quelle che vengono concesse dal diritto particolare o da una delega speciale, il Cappellano, in forza dell’ufficio, ha la facoltà di udire le confessioni dei fedeli affidati alle sue cure, di predicare loro la parola di Dio,” con incontri almeno mensili, di curare la liturgia, di favorire la crescita della carità fraterna.

Art. 29 - Il Cappellano curerà con grande attenzione di armonizzare la vita della Confraternita con l’attività pastorale della Parrocchia. Nei centri o Parrocchie dove fossero presenti più Confraternite i Cappellani, insieme con i Priori, avranno costanti incontri con i Parroci, per programmare insieme quanto può giovare alla pastorale unitaria. Le tradizioni locali, quando conformi alle disposizioni della Chiesa, siano rispettate e potenziate. L’Ordinario Diocesano, responsabile della vita pastorale della Diocesi, sia interpellato in precedenza, ogni volta che, a norma delle leggi della Chiesa, le situazioni lo richiedano.

Art. 30 – I Consiglieri devono assistere il Priore con disinteressato consiglio, cooperare col loro esempio al disciplinato andamento della Confraternita e sviluppare nel suo seno ogni morale e finanziario avanzamento.

Art. 31 - Carica di massima delicatezza è quella

del **Maestro dei novizi**, cui spetta formare i nuovi Confratelli e Consorelle nello spirito e nell'osservanza delle regole. Egli deve vigilare, consigliare, correggere e, se necessario, rimproverare, sempre con dolcezza e dignità insieme, con imparzialità e fermezza, memore delle grandi responsabilità che ha innanzi a Dio, ai suoi superiori ed all'intera Confraternita. Egli non proporrà mai il passaggio dei novizi ad effettivi, se non abbia convinzione e coscienza che essi ne siano veramente degni.

Art. 32 - Il Tesoriere, scelto dal Consiglio, ha la gestione ordinaria dei beni della Confraternita che amministrerà sotto la sorveglianza del Priore e del Consiglio. Con grande diligenza ed onestà deve egli assolvere questo delicato compito, usando piena vigilanza ed oculatezza perché vi sia ordine e precisione nell'amministrazione della Confraternita e nella custodia degli indumenti e degli oggetti del culto. A questo scopo terrà pronti ed ordinati: bollettari, note, documenti nonché i registri dove segnerà regolarmente la sua gestione in modo da poterne dare visione a qualunque richiesta dell'autorità. Egli non può fare né contratti né spese straordinarie di suo arbitrio, senza deliberazione del Consiglio, approvata dall'Ordinario.

Art. 33 - Il Segretario è alla dipendenza diretta del Priore; terrà la corrispondenza, diramerà avvisi di convocazione, redigerà verbali e deliberazioni che saranno firmati dal Priore e da lui stesso.

Art. 34 - È suo compito tenere in ordine l'archivio e custodire gelosamente atti, decreti, elenco dei

Confratelli e delle Consorelle e tutte le carte e registri della Confraternita.

Art. 35 - In assenza del Segretario, lo sostituirà un consigliere delegato dal Priore.

Art. 36 – I Revisori dei Conti, devono controllare la regolare tenuta della Amministrazione della Confraternita, verificando, almeno annualmente, i registri amministrativi.

Art. 37 - I beni della Confraternita sono beni cultuali o patrimoniali, quindi sotto l'immediata sorveglianza del Vescovo al quale ogni anno gli amministratori debbono rendere ragione.

Art. 38 - Alla fine di ogni anno il Tesoriere predispone il rendiconto controllato da parte dei Revisori dei conti, all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente della Assemblea Generale da convocarsi in apposita riunione. Il rendiconto, nel quale va incluso il 5% sulle entrate del bilancio da consegnare alla Curia vescovile per le attività caritative e pastorali della Diocesi, dovrà essere trasmesso, in copia, all'Ordinario Diocesano, al Parroco e al Cappellano.

Art. 39 - Nelle ricorrenze e nelle festività stabilite il Consiglio Direttivo provvede, per quanto di propria competenza, alla organizzazione degli eventuali festeggiamenti. Al termine, dopo aver ultimato tutti i pagamenti, il Tesoriere predispone apposito rendiconto che, dopo l'approvazione da parte dei congregati addetti, viene portato a conoscenza

dell'Ordinario Diocesano e del Parroco del luogo.

Art. 40 - Le operazioni straordinarie di compravendita, alienazioni, permuta, transazioni, accensioni di mutui, fitti di locali e restauri... su beni patrimoniali appartenenti alla Confraternita, sono di stretta competenza della Curia Vescovile, la quale decide in merito, visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della Confraternita circa la necessità e l'opportunità dell'operazione.

Art. 41 - Ogni intervento di carattere economico, eccedente l'ordinaria amministrazione (ristrutturazioni edilizie, nuove costruzioni ecc.) può essere fatto solo dopo aver consultato per iscritto l'Ordinario del luogo e le Commissioni preposte e ottenuta la risposta scritta dei medesimi.

Art. 42 - In caso di estinzione della Confraternita il patrimonio sarà devoluto, secondo le disposizioni dell'Ordinario Diocesano, alla Parrocchia o ad Ente Ecclesiastico pubblico del territorio ove la Confraternita aveva la sede.

Art. 43 - Ogni Confraternita provvederà alla stesura del regolamento interno in conformità con i presenti Statuti, da presentare all'Ordinario Diocesano, attraverso il delegato delle Confraternite, per l'approvazione.

Art. 44 - Per quanto non contemplato nei presenti Statuti, si applicano le disposizioni del CJC e del Codice Civile.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Art. 1 La Parrocchia, piccola Chiesa, è di tutti e tutti vi devono trovare posto per mettersi al servizio degli altri (AA 2). Il Parroco, dopo aver dialogato con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, formulerà le decisioni per il bene di tutta la Comunità, ponendo attenzione a valorizzare ed armonizzare i diversi ministeri di tutti i componenti della Parrocchia.

Art. 2- Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l'organo significativo della responsabilità ecclesiale di tutta la Comunità parrocchiale.

Art. 3- Il C.P.P. studia, programma e verifica l'azione pastorale della Comunità nel duplice momento di crescita interiore e di missione.

Art. 4- Il C.P.P. è costituito dal Parroco, dai Vicari parrocchiali (vice-Parroco), dai Sacerdoti che assolvono incarichi pastorali nell'ambito della Parrocchia, dai Religiosi e Religiose (almeno 1 per ogni Comunità) e dai Laici, in parte scelti dal Parroco e, in parte, da rappresentanti *eletti* per ogni organismo pastorale, educativo, assistenziale operante in parrocchia, riconosciuto ed approvato dall'Ordinario della Diocesi.

Art. 5- Il C.P.P. ha la durata di anni tre; i membri, compiuto il triennio, possono essere riconfermati.

Art. 6 - Il Presidente è il Parroco o un suo Delegato; Vice Presidente è il membro eletto dall'Assemblea del Consiglio stesso.

Art. 7- Il Consiglio si riunisce periodicamente, a seconda delle esigenze di elaborazione e di attuazione del Piano Pastorale. Perché una riunione sia valida, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio (la metà più uno).

Art. 8 - Le riunioni del C.P.P. sono pubbliche, potendo può assistervi qualsiasi membro della Comunità, come uditore. Le decisioni del Consiglio saranno portate a conoscenza della Comunità stessa.

Art. 9 - Tutte le persone di ambo i sessi, battezzate e cresimate, della Comunità Parrocchiale dai 18 anni compiuti, possono far parte del CPP.

Art. 10- Il Consiglio viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri, con avviso recapitato almeno una settimana prima della riunione.

Art. 11 - L'ordine del giorno, già notificato con la convocazione, sarà illustrato dal Presidente, dopo la preghiera e la lettura del verbale della seduta precedente.

Art. 12 - Perché sia data a tutti la possibilità di presentare proposte, l'ordine del giorno si concluda sempre con le "varie".

Art. 13 - Gli interventi siano presentati in forma chiara e breve e sempre rigorosamente aderenti all'ordine del giorno.

Art. 14 – Si curi la costituzione di apposite Commissioni, capaci di trattare e risolvere con proprietà e competenza i vari argomenti.

Art. 15 - Ogni riunione sia ben preparata e ben contenuta nell'orario, rispettosa degli impegni di ciascuno e priva di lungaggini.



Giovanni Maria Mollo, Religione olio su tela, 1748, San Severo, Cattedrale

CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 1 - Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della Parrocchia a norma del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.

Art. 2 - Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elenca le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individua i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520 § 2, per le Parrocchie affidate ai Religiosi;
- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Diocesana (can. 1284 § 2, n.9) e l'ordinaria archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art. 3 - Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dal Vice-parroco e da un minimo di tre fedeli ad un massimo di sette, nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti; i Consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento. I membri del C.P.A.E. durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Art. 4 - Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco e quanti hanno in atto rapporti economici con la Parrocchia.

Art. 5 - Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni.

Art. 6 - Il C.P.A.E. ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia, in conformità al can. 212, §3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente

come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia. Fermo restando che, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

Art. 7 - Il C.P.A.E. si riunisce possibilmente almeno una volta al trimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno tre membri del Consiglio. Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche persone in qualità di esperti.

Art. 8 - Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri, così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 9 - L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco al Vescovo diocesano; e verrà consegnato il 5% delle entrate in bilancio alla Curia vescovile.

Art. 10 - Il C.P.A.E. presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e

porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio, nonché il rendiconto analitico della utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Art. 11 - Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12 - Per atti di straordinaria amministrazione (compravendita, alienazioni, permuta, transazioni, accensioni di mutui, fitti di locali e restauri... e per gli interventi eccedente l'ordinaria amministrazione ristrutturazioni edilizie, nuove costruzioni ecc.), il Consiglio è sottoposto all'autorizzazione dei competenti Organi Ecclesiastici e Civili. E fatto obbligo di presentare copia del verbale del C.P.A.E. alla competente autorità ecclesiastica nel chiedere la prescritta autorizzazione. Per tutto quanto altro non contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Diritto Canonico e Civile.

LE FESTE POPOLARI

Art.1-La Festa religiosa popolare è una celebrazione culturale pubblica in cui i Fedeli, partecipando ai sacri riti, esprimono il loro sentimento religioso e insieme affermano, mediante manifestazioni di gioia e di giubilo, il valore della vita e della creazione. Per tale “anima” religiosa essa differisce profondamente da manifestazioni “laiche” come, ad esempio, sagre paesane, carnevale o ricorrenze civili.

Art. 2 - Considerata nella sua globalità essa racchiude, in un collaudata e felice sintesi:

- la fede in Dio, la devozione alla Madonna, al Santo protettore e le connesse pratiche di pietà popolare,
- il sentimento di appartenenza ad un paese, festosamente riunito dalle comuni tradizioni,
- il sano e benefico divertimento mediante spettacoli e manifestazioni varie.

Art. 3 - La Festa religiosa popolare, in particolare la Festa Patronale, è una emanazione dell’attività pastorale della Parrocchia o di un Santuario o altra Chiesa. Pertanto la competenza e la responsabilità organizzativa spetta al Parroco, rappresentante legale della parrocchia; o al Rettore del Santuario o di altra Chiesa. Sono da evitare, a livello organizzativo, commistioni con enti non ecclesiali (Comuni, Pro- loco ecc.) ed i relativi rischi di strumentalizzazione politica.

Art. 4 - Il Comitato-Feste è parte integrante della Comunità parrocchiale o della rispettiva Associazione ecclesiale ed ha come finalità la formazione del programma e l'organizzazione delle varie manifestazioni. Esso viene istituito dal Consiglio Pastorale Parrocchiale o dai Consigli della rispettive Associazioni ecclesiali.

Art. 5 - Le modalità per costituire il Comitato possono essere varie, per convocazione diretta da parte del suddetto Consiglio, per fasce di età, per sorteggio, per libera adesione, per appartenenza ad associazioni ecclesiali, ecc. Una volta costituito, si invii in Curia l'elenco dei componenti per il nulla osta. Qualunque sia la formula adottata, i "Festaroli" svolgano il loro mandato con la consapevolezza di operare in nome e per conto della Parrocchia o del Santuario, nel rispetto del presente Statuto.

Art. 6 - Al fine di coinvolgere il maggior numero di fedeli nelle attività pastorali e per evitare monopolizzazioni da parte di gruppi o di singole persone, è consigliabile che il Comitato venga rinnovato ogni anno.

Art. 7 - Gli organi componenti il comitato sono:

- a) Assemblea generale dei Componenti,
- b) Presidente o eventuale Presidente Delegato,
- c) Vice- Presidente,
- d) Cassiere,
- e) Consiglieri contabili,
- f) Segretario.

Art. 8 – All'interno di tali Organi, qualsiasi opera è prestata e qualsiasi carica è ricoperta liberamente ed a titolo puramente gratuito, cioè senza alcun compenso con valore di corrispettivo, salvo il rimborso di eventuali e documentate spese sostenute.

Art. 9 – I Componenti l'Assemblea:

- a) deliberano circa il programma dei festeggiamenti e i contratti da stipulare;
- b) cooperano alla raccolta dei fondi (offerte, sponsorizzazioni, ecc),
- c) collaborano fattivamente a preparare o ad allestire quanto è loro legittimamente richiesto.
- d) deliberano circa il bilancio preventivo di spesa;
- e) deliberano circa il bilancio consuntivo predisposto dal cassiere;
- f) deliberano circa iniziative straordinarie proposte dagli altri Organi del Comitato;
- g) sono responsabili “in solidum” dell'organizzazione e dello svolgimento della festa.

Art. 10 – **Il Presidente** o, in sua assenza, il Vice Presidente:

- a) convoca e presiede il comitato;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;

c) provvede ai rapporti con le Autorità e con le Amministrazioni pubbliche;

d) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal comitato, come autorizzazioni contratti e richieste varie (lotteria, contributi, ecc);

e) con firma congiunta sottoscrive con il cassiere le ricevute di pagamento;

f) sorveglia il buon andamento amministrativo del comitato;

g) adotta, in caso d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo in seguito al comitato per la relativa ratifica;

h) cura l'osservanza di quanto previsto nel presente Statuto;

i) la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente (Parroco o altro sacerdote).

Art. 11 – Il Cassiere:

a) tiene la contabilità generale e partitaria di tutte le operazioni di incasso e di spesa su apposito libro contabile;

b) conserva fatture e ricevute di spesa;

- c) cura i depositi bancari o postali;
- d) firma, insieme con il Presidente, i suddetti depositi e le ricevute di pagamento;
- e) predispone il resoconto finale delle entrate e delle uscite.

Art. 12 – I Consiglieri Contabili, in numero di due o tre:

- a) vigilano sulla regolarità della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze del libro contabile;
- b) collaborano d'intesa con il cassiere;
- c) controfirmano la gestione economica della festa.

Art. 13 – Il Segretario:

- a) redige i Verbali delle riunioni del Comitato sull'apposito "Libro dei Verbali", da conservare in Parrocchia o, se si tratta di un'Associazione ecclesiale, nella sede della stessa;
- b) li sottoscrive insieme con il Presidente o con chi lo rappresenta,
- c) provvede al recapito degli inviti per le riunioni;
- d) stende la relazione finale circa l'avvenuto svolgimento della festa.

Art. 14 – Il Presidente, il Vice- Presidente, il Cassiere, i consiglieri contabili e il segretario formano il Consiglio Direttivo del Comitato.

Art. 15 – **Il Parroco o il Rettore**, in quanto primi responsabili, sono di diritto i Presidenti del Comitato. Tuttavia essi – sentito il parere del Consiglio Pastorale o del Santuario - possono consentire l’elezione, tra i membri del Comitato, di un Vice Presidente Delegato.

Art. 16 – **Le celebrazioni** liturgiche (S. Messa Vespri, riti penitenziali) siano svolte con la dovuta solennità e in sintonia con il clima gioioso della festa, ricordando ai Fedeli che esse costituiscono il centro della vita cristiana. Ma l’impegno pastorale sia parimenti esteso alla valorizzazione del sentimento religioso che anima la pietà popolare, curandone le espressioni (novene, tridui, processioni, fiaccolate, ecc) e l’aspetto organizzativo e folcloristico.

Art. 17 – **La ricorrenza festiva** e le tradizioni locali possono favorire la partecipazione ai sacri riti da parte degli organismi e dei gruppi parrocchiali nonché delle associazioni e dei componenti il Comitato. Parroci e Collaboratori procurino di sensibilizzarli e di coinvolgerli attivamente. E’, inoltre raccomandabile, che i parroci e i religiosi vicini diano testimonianza di fraterna collaborazione.

Art. 18 – Alcune Solennità dell’anno liturgico che celebrano i misteri principali della salvezza (Pasqua, Ascensione, Pentecoste, SS.ma Trinità, Corpus Domini) e le domeniche di Avvento e Quaresima esigono l’assoluta “precedenza”, pertanto, in caso di coincidenza, va spostata la festa del Santo. Nel caso quest’ultima ricorra in altra domenica si

osservino le indicazioni contenute nelle “Norme universali sull’anno liturgico e il calendario” (21 Marzo 1969).

Art. 20 – L’uso di “esporre” le statue in chiesa sia limitato al periodo di preparazione e di celebrazione della festa. Si raccomanda poi di collocare in modo da non impedire ai fedeli di seguire visivamente le celebrazioni liturgiche.

Art. 21 – La processione è una manifestazione pubblica della fede. Il camminare insieme dietro la croce di Cristo – con il gioioso susseguirsi di brani musicali, canti e preghiere – è un gesto religioso carico di valenza simbolica: esprime infatti la realtà del Popolo di Dio peregrinante sui sentieri del tempo e della storia, proteso, nella speranza, verso la pienezza di vita e di comunione nel Regno.

Art. 22 – Affinché la processione abbia uno svolgimento dignitoso e ordinato si osservino le seguenti indicazioni:

- la guida sia abitualmente affidata al Parroco, per tutte le processioni che si svolgono nell’ambito territoriale di una parrocchia.

- il percorso, possibilmente breve, venga fissato una volta per sempre dal Parroco o dal rettore, sentito il Consiglio Pastorale o del Santuario e nel rispetto delle tradizioni locali; nessun Comitato ha facoltà di prolungare o mutare il suddetto percorso;

- si stabilisca, in collaborazione con i suddetti Consigli, uno schema della disposizione delle varie componenti che partecipano (bambini, Confraternite, Complesso bandistico, Coro, ecc.) e se ne dia comunicazione – con altoparlanti

all'inizio della processione;

- si dia incarico ad alcuni laici (come un tempo i "mazzieri") di curarne l'andamento ordinato e raccolto;

- per consentire a tutti, anche ai più poveri, di portare a spalla le statue si faccia opera di convinzione per abolire la consuetudine della licitazione;

- si eviti, previa intesa con i responsabili, la contemporaneità e quindi la sovrapposizione dei brani musicali, canti e preghiere.

Art. 23 – E' rigorosamente vietato attaccare banconote alla statua.

Art. 24 – Nel programma le celebrazioni sacre e le manifestazioni civili o ricreative vanno collocate in orari differenziati in modo da offrire ai fedeli la possibilità di partecipare alle une e alle altre. La grafica dei manifesti sia composta in modo tale che il nome del cantante o dei complessi canori non finisca per monopolizzarne lo spazio, quasi che la festa fosse in onore... del cantante; ma abbia lo stesso risalto delle suddette celebrazioni.

Art. 25 – Gli spettacoli siano in sintonia con il carattere religioso della festa: non abbiano contenuti, scene o abbigliamento indecenti o offensivi nei confronti della morale, della fede e della Chiesa.

Art. 26 – I giorni di festa non siano più di tre. Il Comitato abbia cura di contenere le manifestazioni entro i suddetti giorni, Ciò contribuirà ad evitare sfide tra i Comitati che si succedono (... a chi fa la festa più lunga...) nonché spese eccessive e inutili sprechi.

Art. 27 – Per quanto attiene al fatto amministrativo, è consentito reperire i fondi necessari per la festa mediante:

- raccolta di offerte presso le abitazioni delle famiglie o davanti la chiesa,
- sponsorizzazioni (da Ditte, esercizi commerciali, ecc.);
- lotterie, pesche di beneficenza, tombole, ecc...

Art. 28 – Considerando che in molti casi la questua non costituisce più la principale fonte di introiti, si educino gradualmente i fedeli a portare spontaneamente al Comitato – che avrà un preciso recapito- le offerte per le feste. In tal modo esso sarà sollevato dal gravoso onere di questuare per settimane o mesi, con il conseguente notevole risparmio di tempo e di energie. E' auspicabile che, nell'ambito della stessa Parrocchia, si costituisca un unico Comitato organizzatore per tutte le feste popolari ricorrenti nell'anno. Tale Comitato provvederà, con la somma raccolta in un'unica questua, alle spese ad esse relative, evitando così il susseguirsi delle raccolte e le sfide tra Comitati. Le offerte raccolte in chiesa, durante le sacre celebrazioni, sono di competenza del Consiglio Amministrativo Parrocchiale e non del Comitato.

Art. 29 – Per ogni offerta o contributo si rilasci relativa “ricevuta”, staccata da appositi bollettari, conservandone in archivio la matrice.

Art. 30 – Nei contratti venga esplicitamente indicato, all'atto della stipula, se l'I.V.A. è compresa o esclusa nell'importo pattuito. Si ricordi, a questo

proposito, che non è moralmente corretto calcolare l'ammontare dell' I.V.A. su una somma inferiore a quella realmente pagata!

Art. 31 – Si provveda a devolvere un'offerta per i Predicatori, per i Sacerdoti concelebranti e per le spese inerenti alle celebrazioni sacre: fiori e addobbi in chiesa, coro parrocchiale, ecc.

Art. 32 – Eventuali rimanenze attive siano devolute alla Parrocchia o al Santuario per opere e attività pastorali.

Art. 33 – Il Comitato è tenuto a presentare al Parroco o al Rettore, entro il mese di Dicembre, il resoconto dettagliato e documentato delle offerte ricevute (dai fedeli o da altre fonti) e delle spese sostenute per le varie manifestazioni della Festa. Tale resoconto dettagliato sarà conservato nell'archivio parrocchiale. Presenterà anche un resoconto sintetico, comprendente le voci generali di entrate e di uscite, che sarà reso pubblico con affissione alla bacheca della chiesa.

Art. 34 – Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle norme del Codice di Diritto Canonico, del Codice Civile e del Decreto Legislativo 460 del 04. 12. 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

CONCLUSIONE

La presente raccolta diocesana - come dicevo prima - non è esaustiva e prevede la stesura di Regolamenti particolari che, non in contrasto con il Codice di Diritto Canonico e questa raccolta stessa, potranno adattare al luogo ed alle circostanze le norme generali.

Ove non esistessero tali regolamenti è necessario che li si formuli; ove già esistono è necessario rivederli alla luce dei presenti Statuti.

Ad operazione compiuta, il Parroco o il Rettore avrà cura di presentarli al “nulla osta” del Vescovo o di altro sacerdote da lui “ad hoc” incaricato.

Non si consideri la raccolta come prodotto di freddezza burocratica bensì come un riferimento e, se volete, un aiuto per rendere più agevole l’animazione pastorale.

Infatti, senza punti di riferimento si rischia di girare a vuoto; o di polemizzare sterilmente su idee diverse, senza arrivare ad appropriate conclusioni.

Affido la raccolta, che andrà in vigore dal 01 - 05 - 2012, alla sensibilità comune ed alla protezione di Maria SS.ma venerata come Madonna del Soccorso.

Ella, che da noi è amata e accolta come madre dolcissima, ed alla quale riserviamo diverse manifestazioni di pietà popolare, saprà avvalorare, con la sua intercessione presso il Figlio, le nostre buone intenzioni e tutte le iniziative intraprese “ad majorem Dei gloriam et pro bono animarum”.

A tutti e a ciascuno la mia paterna benedizione

5 aprile 2012 - Giovedì Santo

✠ Angelo Lucio Maria Renna

INDICE

Presentazione	pag. 3
Curia diocesana	pag. 5
Capitolo Cattedrale	pag.13
Collegio dei Consultori	pag. 18
Consiglio Presbiterale	pag. 22
Consiglio pastorale diocesano	pag. 30
Consiglio diocesano per gli Affari Economici	pag. 33
I Vicari foranei	pag. 36
La Caritas diocesana	pag. 39
La commissione liturgica	pag. 45
Commissione per la tutela dei beni artistici storici e culturali	pag. 47
Commissione per la musica sacra	pag. 50
Istituto diocesano del sostentamento del clero	pag. 52
Le confraternite	pag. 68
Consiglio pastorale parrocchiale	pag. 79
Consiglio parrocchiale per gli affari economici	pag. 82
Le feste popolari	pag. 86
Conclusione	pag. 96

